

RICERCA

Nuova Serie di Azione Fucina (gruppo II - 70%)
Quindicinale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana - A. XXVII - N. 2/3 - 31/1-15/2 1971

sommario

Mezzogiorno: ordine e giustizia di A. Crovato pag. 1; Identità cristiana: una metodologia da scoprire di M.C. Bartolomei pag. 1; Comunione e silenzio, Meditazione, Brani di D. Bonhoeffer pag. 2; Note sul progetto di legge sulla riforma universitaria di M. Ivaldo pag. 3; Carceri: un passo avanti? di M. Falcitore pag. 4; Il progetto di riforma universitaria, Documentazione pagg. 5-10; Dalla « Riforma universitaria » del 1918 a Fidel Castro, Recensione di S. Marini pag. 11; Linee di spiritualità del Laicato cattolico negli ultimi 100 anni di M. Rebershak pag. 12; Lettere in redazione pag. 14.

Il materiale di questo numero è stato consegnato in tipografia il giorno 9-2-71.

Mezzogiorno: ordine e giustizia

Ci risiamo, questa volta a Catanzaro, con le bombe e coi morti: triste epilogo di una realtà di odio provocata ad arte da pochi per offendere la democrazia.

A luglio, quando la popolazione di Reggio insorse per opporsi al disegno governativo di fare Catanzaro capoluogo della Regione calabra, abbiamo in molti pensato che, in una qualche misura, fosse la rabbia di sentirsi esclusi da troppo tempo dai « fatti » del paese, fossero le giustificatissime reali esigenze di partecipazione al processo politico, economico e sociale del paese ad aver sollevato i reggini. Da un mese a questa parte nessuno si illude più: la lotta assurda contro lo Stato è sollecitata, animata e provocata da poche persone che hanno interesse a che la situazione di Reggio rimanga in un continuo clima di tensione sociale, politica e psicologica: interesse che rientra in un più generale disegno politico di marca neofascista nel quale coinvolgere tutto il paese.

Ripartire l'ordine. Sappiamo bene che questa parola ha avuto ed ha ancor oggi, spesso, tristi significati: una parola che abbiamo usato ed usiamo sovente a sproposito per coprire il nostro senso di paura di fronte ai cambiamenti, ai « tempi nuovi ». Dovremmo avere il coraggio di adoperarne un'altra che più democraticamente si chiama **giustizia**. Giustizia per tutti: per i calabresi come per i lucani, per i siciliani e per tutti coloro che sono stati esclusi od offesi o ingannati dallo sviluppo squilibrato di un nord industriale avido della mano d'opera meridionale non solo, ma anche esclusi offesi o ingannati da un potere politico che troppo a lungo non ha saputo vedere o riconoscere le esclusioni, le offese, gli inganni perpetrati a danno di così larghi strati della popolazione.

Ma quando ci si accorge che Reggio è diventata l'occasione da non perdere per i succitati disegnatori di progetti autoritari, allora l'ordine va riportato. Sarebbe un primo passo verso una possibile maggior giustizia; in ogni caso, bisogna impedire al paese il ritorno di non ripetibili passati che la coscienza popolare ha già provveduto ad escludere dalle ipotesi di alternativa politica.

Andrea Crovato

Identità cristiana: una metodologia da scoprire

La missione dei cristiani è fin dall'inizio intessuta di dialettica...

La dialettica e la contraddizione continuamente vinte e superate e sempre ripropontesi, costituiscono il tessuto vitale dell'essere e dell'espandersi della comunità cristiana a partire dal momento stesso dell'invio, della missione da parte di Cristo, strettamente connesse ad una indicazione della identità cristiana che fin dall'inizio si palesa più come progetto che come conclusione (in stretto rapporto con il corrispondente aspetto di una perfezione morale la cui legge è la libertà dalla legge e dalla sicurezza che scaturisce dalla legge ed è nel rapportarsi alla vita del Padre infinita nella sua perfezione: « siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli »...), più come impegno a superare continuamente morte e peccato che come l'instaurarsi di una vita massicciamente escludente da sé il negativo.

...tra morte e Resurrezione...

Questa dialettica, nella misura in cui si identifica col ritmo stesso della crescita temporale e terrestre dell'uomo e del cosmo, che, in dipendenza ontologica ed esemplare dall'Incarnazione, può e deve essere letta come una vita eterna già presente che si afferma non in opposizione ma attraverso l'apparente corsa alla morte da cui tutte le cose sono segnate, può e deve configurarsi storicamente come l'aspetto di silenzio della

testimonianza ecclesiale (cfr. Marco Ivaldo, *Silenzio e futuro delle comunità cristiane*, in *Ricerca* n. 1, 15 gennaio 1971).

...tra parola e silenzio:

Tra parole e silenzio, come si collocano le comunità cristiane? Certamente, in ognuna di esse vi sono spazi e spessori, in cui il rapporto è corretto: non vi è separazione tra parola e vita, e il nascondersi, il « perdersi » nella offerta, si presenta come silenzio pieno, culmine della parola. Ma anche nel rapporto tra parola e silenzio, vi è un dosaggio di rapporto capovolto, un dosaggio, cioè, di peccato. Allora, la divisione del peccato si manifesta come silenzio vuoto, da un lato, silenzio che non testimonia e non comunica, e, dall'altro, come una parola che non prepara, non scaturisce, ma vorrebbe sostituirsi al silenzio. Si parla, cioè, di ciò che non si è, si parla *perché* non si è. Stravolto, a monte, è il rapporto tra vita e parola. Il silenzio è infatti dalla parte della vita, è invito e la logica della Incarnazione: « sale della terra » e, per questo e non cronologicamente, *dopo questo* « luce del mondo ».

...e non di altro tessuto è costituita la dimensione sacramentale.

La dimensione sacramentale dell'essere della Chiesa, nella sua fondazione battesimale ed eucaristica, proviene e permane nell'essere immersi

nel silenzio della morte di Cristo e, attraverso questa, nella Resurrezione, nell'essere la nostra vita nascosta con Cristo in Dio sino alla manifestazione nella gloria dell'ultimo giorno (Col. 3, 1 ssg.).

Nel giudicare l'attuale crisi di identità della comunità cristiana, è dunque lecito e doveroso tenere presente come parametro, questa presenza-assenza, questa possibile direzione positiva o negativa, questa ambiguità, cioè, del silenzio.

La nostra situazione come possibilità di recuperare attraverso il silenzio una parola efficace e vissuta.

Stringendo il discorso si potrebbe dire, che la cristianità attuale è nel punto mediano di un processo che conosce tre tappe: 1) una parola vuota perché non scaturiente ed approdante al silenzio della vita e della Incarnazione; 2) un « non parlare più » in modo neutrale, come momento di sosta e di ripensamento e anche, con una colorazione più negativa, come un non sapere più chi si è e che cosa si può e si deve dire; 3) un non parlare per scelta, come modalità di testimonianza in preparazione alla possibilità di un annuncio attraverso le opere e quindi attendibile anche come logos.

Nessuno dei passaggi è scontato o meccanico. La crisi attuale, ci colloca al punto

(continua a pag. 16)

Maria Cristina Bartolomei



L'esplosione popolare di indignazione e proteste che a luglio ha sconvolto Reggio Calabria, poteva essere interpretata come la collera dei poveri che improvvisamente prorompe e cerca ciecamente la giustizia nella violenza.

A otto mesi di distanza nessuno può avere più fiducia nella violenza come metodo costruttivo. La città disorientata e priva di ogni fiducia nelle forme democratiche subisce passivamente l'iniziativa di pochi.

Meditazione

Nella attuale consapevolezza della ambiguità della meditazione, nell'attuale tentazione di rifiutarla solo perché coscienti dei rischi di alienazione, ci sembra tanto più efficace la testimonianza e parola di D. Bonhoeffer. Egli è insieme non casualmente il teologo della secolarizzazione, del silenzio della comunità cristiana nella storia e del silenzio, dei singoli e delle comunità, con Dio e davanti a Dio, per accogliere la sua parola, perché l'annuncio della Chiesa la riecheggi, la serva e le sia fedele (n.d.r.).

La meditazione: ascoltare la Parola, ascoltare il fratello

«A te, o Dio, nel raccoglimento sale la lode in Sion» (Salmo 65, 2). Molti cercano la comunione per paura della solitudine. Siccome non sanno più rimanere soli, sono spinti in mezzo agli uomini. Anche cristiani, che non riescono a risolvere i loro problemi, sperano di trovare aiuto dalla comunione con altri. Di solito, poi, sono delusi e rimproverano alla comunità ciò che è colpa loro. La comunità cristiana non è una casa di cura per lo spirito; chi, per sfuggire a se stesso, entra nella comunità, ne abusa.

In realtà egli non cerca affatto comunione, ma l'ebbrezza che possa fargli dimenticare per un momento la solitudine, e proprio così crea la solitudine mortale dell'uomo.

Infatti egli arrecherà solo danno a sé e alla comunità. Solo ti sei trovato di fronte a Dio quando ti ha chiamato, solo hai dovuto seguire la tua chiamata, solo hai dovuto prendere su di te la tua croce, lottare e pregare solo, e solo morrai e renderai conto a Dio. Non puoi sfuggire a te stesso; infatti è Dio che ti ha scelto.

Ma vale pure il contrario:

Tu sei stato chiamato alla comunità, la vocazione non è stata rivolta a te solo; nella comunità degli eletti porti la tua croce, lotti e preghi con loro. Non sei solo nemmeno nella morte, e al giudizio universale sarai solamente un membro della grande comunità di Gesù Cristo. Se sdegni la comunione con i fratelli, rifiuti la chiamata di Gesù Cristo e la tua solitudine non può che portarti male. Riconosciamo che possiamo rimanere soli, soltanto se siamo inseriti nella comunità dei credenti, e solamente chi è solo può vivere nella comunità. Ambedue le cose vanno insieme. Solo nella comunità impariamo a vivere come si deve, e solo essendo soli impariamo a inserirci bene nella comunità. Una cosa non precede l'altra: ambedue incominciano insieme, cioè con la chiamata di Gesù Cristo. Caratteristica della solitudine è il silenzio, come la parola è caratteristica della comunione. Tra silenzio e parola vi è lo stesso legame interiore e

la stessa distinzione che v'è tra solitudine e comunione. L'una non può esistere senza l'altro. La giusta parola nasce dal silenzio, ed il giusto silenzio nasce dalla parola.

Come nella giornata del cristiano ci sono determinate ore dedicate alla parola, specie le ore del culto e della preghiera in comune, così nella giornata devono esserci pure determinati periodi di silenzio nell'ascolto della Parola, silenzio che nasce dalla Parola.

C'è un rifiuto che vede nel silenzio il disprezzo della rivelazione di Dio nella Parola. In questo caso il silenzio è inteso erroneamente come atto solenne, quasi un mistico volersi sollevare al di là della Parola. Non si riconosce più nel silenzio, la sua essenziale relazione con la Parola, l'umile ammutolire del singolo davanti alla Parola di Dio. Tacciamo prima di ascoltare la Parola, perché i nostri pensieri sono già rivolti verso la Parola, come un bambino tace, quando entra nella stanza del padre. Tacciamo dopo l'ascolto della Parola, perché questa ci parla ancora, vive e dimora in noi.

Il silenzio del cristiano è un silenzio inteso ad ascoltare, un silenzio umile, che, per amore di umiltà, può anche essere interrotto in qualunque momento.

E' il silenzio vincolato alla Parola.

Tre sono le cose per le quali il cristiano ha bisogno di un periodo stabilito di solitudine con se stesso durante la giornata:

- la meditazione della Parola
- la preghiera
- l'intercessione.

Egli deve trovare tutte e tre nel periodo quotidiano di meditazione. Questa parola è una vecchia espressione, usata nella Chiesa e dopo la Riforma, e deve essere perciò accettata così com'è. (In tedesco si usa solo in questo senso: meditare la Parola di Dio. N.d.T.).

Nella meditazione leggiamo il testo, basandoci sulla promessa che esso ha qualcosa di assolutamente personale da dirci per la giornata che abbiamo davanti a noi; che non si tratta solo della Parola di Dio rivolta a tutta la comunità, ma anche della Parola di Dio rivolta a me personalmente.

Ascoltare il fratello come ascoltiamo la Parola di Dio

Come si effettua, ora, un servizio fraterno nella comunità? Oggi tendiamo a rispondere subito che l'unico vero servizio al prossimo è il servizio reso con la Parola di Dio.

Ciononostante una comunità non è formata solo da predicatori della Parola. Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo. Come l'amore di Dio incomincia con l'ascoltare la sua Parola, così l'inizio dell'amore per il fratello sta nell'imparare ad ascoltarlo. E' per amore che Dio non solo ci dà la sua Parola, ma ci porge pure il suo orecchio. Altrettanto è o-

pera di Dio se siamo capaci di ascoltare il fratello. I cristiani, credono spesso di dover sempre "offrire" qualcosa all'altro, quando si trovano con lui. Dimenticano che ascoltare può essere un servizio ben più grande che parlare. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non saprà neppure ascoltare Dio; anche di fronte a Dio sarà sempre lui a parlare. Qui ha inizio la morte della vita spirituale, ed infine non resta altro che le chiacchiere spirituali, la condiscendenza fratesca che soffoca in tante belle parole pie. Chi non sa ascoltare a lungo e con pazienza parlerà senza toccare veramente l'altro ed infine non se ne accorgerà nemmeno più.

Dobbiamo ascoltare con l'orecchio di Dio, affinché ci sia dato di parlare con la Parola di Dio.

Il secondo servizio che, in una comunità cristiana, l'uno deve rendere all'altro, è l'aiuto concreto e attivo. Si pensa in primo luogo a piccoli e semplici servizi materiali. In ogni vita comunitaria se ne trovano un'infinità. Nessuno è troppo alto per un piccolo servizio al prossimo.

E' un dato di fatto piuttosto strano che proprio cristiani e teologi spesso ritengono il loro lavoro così importante e urgente che si irritano per una interruzione. Credono di servire Dio in questo modo e disprezzano invece la via di Dio «tortuosa, eppure dritta».

Nel convento il giuramento di obbedienza fatta all'abate toglie al monaco il diritto di disporre del proprio tempo. Nella vita comunitaria evan-

Cristo è una legge del "portare". Portare vuol dire sopportare, soffrire insieme. Il fratello è un peso per il cristiano, soprattutto per il cristiano.

Solo se è un peso, l'altro è veramente un fratello e non un oggetto da dominare. Come Cristo ha portato noi quando eravamo peccatori e ci ha accettati così, noi, nella comunione con Lui, possiamo portare i peccati e riceverli nella comunione con Gesù Cristo mediante il perdono dei peccati. Noi possiamo portare i peccati del fratello, non occorre che giudichiamo. Questa è una grazia concessa al cristiano.

In Cristo il dono della comunione e della comunità

Non è una cosa così ovvia come spesso si crede che il cristiano possa vivere in mezzo ad altri cristiani. Gesù stesso visse in mezzo ai suoi nemici. Alla fine lo abbandonarono anche tutti i discepoli. Sulla croce rimase completamente solo, circondato da malfattori e da gente che si beffava di lui. Per questo egli era venuto, per portare la pace ai nemici di Dio. Perciò anche il cristiano non deve chiudersi nella solitudine di una vita monastica, ma vivere in mezzo ai suoi nemici. Lì è la sua missione, lì è il suo lavoro.

Il popolo di Dio deve vivere in paesi stranieri, in mezzo a gente miscredente, ma sarà il seme del Regno di Dio in tutto il mondo.

«Io li raccoglierò, perché io li voglio riscattare» e «torneranno» (Zacc. 10, 8 e 9).

Comunione e silenzio

(questi brani sono tratti da: DIE-TRICH BONHOEFFER, La vita comune, Brescia 1969, e da noi riprodotti per gentile concessione dell'Editrice queriniana).

gelica al posto di questo voto subentra il servizio reso liberamente al fratello. Solo lì dove le mani non si sentono superiori all'opera d'amore e di misericordia nel quotidiano servizio fraterno, la bocca può annunciare, piena di letizia e in maniera credibile, la Parola dell'amore e della misericordia divina.

In terzo luogo parliamo del servizio inteso a sostenere il prossimo. «Portare i pesi gli uni degli altri». La legge di

Quando avverrà? E' già avvenuto in Gesù Cristo, che morì «per raccogliere in uno i figlioli di Dio dispersi» (Gv. 11, 52) e sarà visibile alla fine dei tempi.

Fino a quel momento il popolo di Dio resta nella dispersione, unito solo in Gesù Cristo, divenuto uno dal fatto che seminato in mezzo ai miscredenti, pensa a lui nel paese straniero.

Perciò nel periodo che in-

tercorre tra la morte di Cristo e il giudizio universale, è solo un'anticipazione concessa dalla grazia di Dio, se dei cristiani già da qui possono vivere insieme con altri cristiani in una comunità visibile. E' per la grazia di Dio che una comunità può riunirsi visibilmente, in questo modo, attorno alla Parola ed al sacramento. Non tutti i cristiani possono essere partecipi di questa grazia. I prigionieri, gli ammalati, i solitari nella dispersione, i predicatori dell'Evangelo nei paesi pagani sono soli. Essi sanno che la comunione visibile è una grazia.

Ma restano soli, un seme sparso in paesi lontani secondo la volontà del Signore. Ma essi afferrano nella fede con tanto più ardente desiderio ciò che è loro negato come esperienza visibile.

La presenza fisica di altri cristiani è per il credente fonte di incommensurabile gioia e fortificazione.

Nella presenza fisica del fratello il credente glorifica il creatore, il redentore, il riconciliatore, il salvatore, Dio Padre, Figlio e Spirito santo. La misura in cui Dio concede il dono di una comunità visibile è vario. Il cristiano in diaspora è consolato da una breve visita di un fratello cristiano, da una preghiera in comune e dalla benedizione fraterna; è perfino fortificato da una lettera scrittagli da mano cristiana.

Ad altri è donata la comunione nel culto domenicale. Altri ancora possono vivere una vita cristiana nella comunità familiare; giovani teologi, prima della loro consacrazione, godono del dono di una vita in comune con i fratelli per un certo tempo. Tra cristiani impegnati in una comunità oggi nasce il desiderio di incontrarsi, per vivere insieme e studiare insieme la Parola. La vita in comune, oggi, è di nuovo sentita dai cristiani come quella grazia che veramente è, come la situazione di eccezione, come "rose e gigli" della vita cristiana (Lutero). Comunione cristiana è comunione per mezzo di Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Non esiste comunione cristiana che sia più di questo e nessuna che sia meno. Solo questo, sia nel breve incontro di una sola volta sia in una comunione quotidiana prolungata negli anni. Siamo uniti solo per mezzo di Gesù Cristo e in Lui.

Che cosa significa?

In primo luogo vuol dire che un cristiano ha bisogno dell'altro per Gesù Cristo. In secondo luogo che un cristiano incontra l'altro solo per mezzo di Gesù Cristo.

In terzo luogo che in Gesù Cristo siamo stati eletti fin dall'eternità, accolti nel tempo e uniti per l'eternità.

«Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto un solo popolo e ha abbattuto il muro che li separava, l'inimicizia (...) mediante la croce (...).

(...) per lui, infatti, abbiamo, gli uni e gli altri, in un medesimo Spirito, l'accesso al Padre» (Ef. 2, 14 ssg.).

Note sul progetto di legge sulla riforma universitaria

La legge di riforma universitaria, di cui è in corso il dibattito al Senato, si presenta come legge « sistematoria » dell'attuale situazione dell'Università e come tentativo di incanalare, in qualche misura, le spinte e le disfunzioni più gravi che l'Università ha palesato in questi ultimi anni.

I capisaldi dell'attuale disegno di legge sono l'istituzione dei dipartimenti, la diversificazione dei livelli dei titoli di studio, la definizione della posizione dei docenti, il governo dell'Università.

Va fatto anzitutto notare il clima generale di indifferenza o di sfiducia diffusa che accompagna l'iter della legge. Indifferenti gli studenti: la parte di essi più politicizzata ha abbandonato da tempo gli atenei come terreno di lotta e la parte « disimpegnata » non avverte l'esigenza di un dibattito politico; indifferenti, in buona misura, i docenti. Scarsa l'attenzione dei partiti, e soltanto di carattere formale, confinata in documenti ufficiali.

Sarebbe utile indagare le cause di codesto stato di indifferenza perché ritengo che diverse siano le motivazioni politiche che lo sostengono, a seconda dell'angolazione da cui vengono pronunciati i vari giudizi sull'Università.

Credo tuttavia che, di fatto, il grado di sgretolamento della istituzione universitaria sia elevato e che siano da prendere con estrema serietà le voci che affermano che l'Università è morta o sta morendo.

Uscita da essa la ricerca e la preparazione professionale per migrare verso altre istituzioni; entrati in essa, nell'anno 1969-70, 168.656 studenti che portavano la quota totale degli iscritti a circa mezzo milione, si comprende come si sia disintegrato il ruolo che sosteneva l'Università tradizionale incentrato sulla funzione dell'Università come luogo di preparazione alle professioni liberali e ai ruoli dirigenziali di un numero ristretto di studenti provenienti dalla classe borghese.

Altri fattori rendono tuttavia ambiguo il futuro dell'Università e degli studenti che accedono ad essa.

I calcoli previsionali ISIRIL danno un'eccedenza di 177 mila 377 laureati, nel periodo 1969-1980 sulla possibilità di assorbimento del mercato del lavoro. Segno che un numero ingente di persone si troverà, uscita dall'Università, disoccupata o sottoccupata.

Gli attuali sbocchi professionali non garantiscono una coerenza tra il tipo di laurea acquisito e l'inserimento nell'occupazione. Il settore pubblico, e al suo interno, l'insegnamento, assorbono percentuali elevate di laureati senza tuttavia che venga rispettata una continuità tra aspettative degli studenti e mansioni ricoperte. Per molti di coloro che vanno all'Università con aspirazioni di reddito e di status sociale elevati, non rimarrà che adeguarsi a ricoprire ruoli e funzioni subalterne.

L'Università svolge dunque

il ruolo oggettivo di ritardare l'entrata nell'occupazione di una gran massa di studenti altrimenti inutilizzabili, e, di conseguenza, in posizioni potenzialmente conflittuali; e di riqualificare uno strato emergente di studenti a ricoprire mansioni parcellizzate in condizioni di sottoutilizzazione.

L'Università, oggi, è sempre più un aggregato di istituti non collegati da un progetto comune di cultura e di scienza, e di cui non rimane in piedi che la facciata istituzionale-burocratica.

Ora, l'attuale legge universitaria, non pare in grado di dare una configurazione definitiva e risolutiva all'Università. Manca uno sforzo preciso di affrontare il problema del ruolo dei processi formativi e, più specificamente, della ricerca e della preparazione professionale nel contesto civile. Una volta che la scienza si settorializza nella molteplicità delle discipline scientifiche — portato questo dell'epoca moderna e del capitalismo maturo — si apre per la scuola il problema di unificare l'aspetto oggettivo della scienza con la ricerca del fondamento e della finalizzazione sociale della scienza medesima.

Solo in tal senso la formazione professionale diventa educazione e maturazione di consapevolezza politica e civile.

Non si vede nella legge lo sforzo di definire tale ruolo della scuola, né l'istituzione di nuove forme didattiche, co-

me i dipartimenti, contribuisce a chiarire molto il quadro. Questi ultimi rischiano di rimanere un agglomerato di discipline non comunicanti e finiranno per non discostarsi molto dagli attuali istituti policattedra. Una via di uscita può essere quella di rifondere completamente l'attuale strutturazione didattica e cercare nuovi ambiti di insegnamento e di ricerca, che non ripetano l'attuale organizzazione delle Facoltà.

Anche la gestione dell'Università lascia adito a perplessità. Minoritaria la partecipazione studentesca al governo degli atenei, ancora corporativa la visione che sostiene la rappresentatività negli organismi collegiali. Sarebbe stato necessario, per una osmosi dialettica tra Università e società, prevenire una presenza più ampia e diversificata delle forze extra-universitarie, al governo dell'Università.

Il dividere in laurea e diploma i titoli rilasciati propone un'accezione selettiva dell'Università che finirebbe per produrre una larga fetta di manodopera declassata, entro la quale si collocerebbero gli studenti provenienti da classi non abbienti e necessitati da inserirsi in fretta, nel sistema produttivo per realizzare i primi guadagni. Crediamo si ponga con urgenza il problema di rivedere la strutturazione interna e la durata del corso di studi e di progettare, accanto all'Università, altre istituzio-

ni pubbliche che svolgono quelle mansioni di preparazione specialistiche che l'Università e il corso di studi universitari non riescono più a contenere.

Anche la realizzazione del diritto allo studio è ambigua se non si colloca in una generale revisione degli accessi alle scuole inferiori. La selezione e la mortalità intrinseca alla scuola, infatti, basate, in gran parte, sulla collocazione sociale di provenienza degli studenti si incaricano di espellere, già a monte dell'Università una percentuale elevata di essi.

Sono queste alcune annotazioni di passaggio al progetto di legge, che non pretendono di esaurire la totalità delle questioni. Credo necessario, ora, mentre l'iter della legge si preannuncia lungo e complesso, che tutte le forze politiche realmente interessate alla ristrutturazione dell'Università, procedano a una riflessione documentata sulla portata e le prospettive aperte dalla legge, per una sua modificazione profonda che elimini il rischio reale che la riforma nasca « già morta ». Una riflessione che non sia ristretta ai pochi « interessati » sotto qualsiasi versante si collochino, o agli « specialisti », ma trovi canali di comunicazione verso la totalità del paese.

Marco Ivaldo

Questo articolo è già stato pubblicato su « Avvenire » nei primi giorni di febbraio.



Il giorno dell'Epifania, a Roma, presso le baracche che sorgono a ridosso dell'Acquedotto Felice è iniziata la demolizione di una baracca che sarebbe dovuta servire da officina per i ragazzi che frequentano la « Scuola 725 ».

Il fatto è stato reso noto da quasi tutti i giornali, come, del resto, quasi tutti i giornali si sono interessati, a più riprese, di questa esperienza di scuola a tempo pieno che alcuni ragazzi con un prete, don Roberto Sar-

delli, stanno conducendo da alcuni anni.

Non vogliamo, ora, unirli alle voci, forse fin troppo numerose, di critica che si sono levate per questo atto di giustizia formale, che somiglia molto ad un grottesco paradosso. Vorremmo sottolineare il significato di sfida che questa demolizione comporta, sfida ad un sistema che pur avendo emarginato di fatto degli individui richiede loro il rispetto delle sue leggi; sfida so-

prattutto ad una strana forma di giustizia dove solo alcuni sono colpiti, forse per il fatto di essersi appropriati di sistemi già ampiamente sfruttati da altri... (I casi di abusivismo legalizzato si contano a Roma a migliaia).

Questo perché non crediamo che i ragazzi di « Scuola 725 » abbiano bisogno della nostra solidarietà quando la violenza esercitata nei loro confronti assume forme così esplicite, ma perché pensiamo che necessiti-

no, invece, di una attenzione costante alla violenza che quotidianamente si esercita verso di loro.

Una violenza che è molto meno « notizia », ma molto più assurda e difficile da debellare perché assunta come norma costante dei rapporti tra la « nostra » società e quella dei baraccati.

Sui prossimi numeri pubblicheremo in documentazione alcuni stralci del libro scritto dai ragazzi della « Scuola 725 ».

Carceri: un passo avanti?

Il drammatico episodio di Novi Ligure, al di là della emozione della prima ora, ripropone in termini urgenti ed indifferibili il discorso sulle carceri italiane, riaperto già nelle settimane scorse dai fermenti riscontrati in vari istituti di pena, primo fra tutti «Le Nuove» di Torino, il carcere da cui provenivano i detenuti del «vagone della morte».

E' evidente che non è facile conservare lucidità e obiettività di fronte a fatti come quelli di Novi Ligure. Non è facile superare i singoli episodi per risalire alle loro cause. Eppure in una società evoluta, quale pretende essere la nostra, una società che rifiuta il primitivo spirito vendicativo-defenzionistico e bandisce il taglione, la reazione più razionale all'aggravarsi ed al moltiplicarsi dei crimini dovrebbe consistere principalmente nella ricerca coscienziosa delle cause, affinché la lotta alla delinquenza non si riduca al semplice affollamento di carceri già superaffollate, ma ritrovi la sua efficienza nella capacità di saper colpire alle origini la criminalità. Ed in questa ricerca ci pare di poter mettere al primo posto la situazione carceraria italiana, grazie alla quale, non solo non si opera il tanto auspicato «recupero» dei detenuti, ma non si riesce neanche a difendere adeguatamente la società.

Chi ha avuto modo di seguire il servizio televisivo di Emilio Sanna ed Arrigo Montanari «Dentro il carcere», trasmesso nel gennaio del 1970, non può non essere stato impressionato dalla drammaticità del quadro che veniva in quella sede sinteticamente abbozzato. Recentemente il Sanna ha pubblicato per i tipi di De Donato Editore un libro: «Inchiesta sulle carceri» che approfondisce il discorso del servizio televisivo e rappresenta indubbiamente, come avverte la locandina del libro, un atto di accusa che non può non convincere dell'urgenza di una radicale riforma dell'intero sistema carcerario. E' quello che, al di là di singole richieste di miglioramenti, hanno chiesto e chiedono i detenuti, ora con la protesta violenta, ora con i più recenti scioperi della fame, dimostrando così un notevole senso di realismo giuridico. Non è infatti con le interpretazioni evolutive della normativa vigente che può risolversi una situazione ormai stagnante, ma ponendo mano ad una globale «politica criminale», intendendo con tale termine un complesso di scelte e di provvedimenti che, tenendo conto dello studio del fenomeno criminale sotto tutti i suoi aspetti (cause sociologiche ed antropologiche; suoi mutamenti spazio-temporali, sua evoluzione) porti ad un sistema di prevenzione, di comminazione che, nel rispetto della dignità della persona, sia valido strumento per la difesa della comunità. L'ordinamento penitenziario, così come vien fuori dall'attuale ordinamento penale italiano,

è assolutamente inadeguato ai tempi moderni. Basti pensare che il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena vigente, risale al 1931 ed è di chiara ispirazione fascista. Se poi a ciò aggiungiamo tutta la interminabile serie di disfunzioni giuridico-amministrative e tecniche esistenti in materia (stato penoso dell'edilizia carceraria, carcerazione preventiva lungamente protratta, mancata specializzazione del personale di custodia, solo per fare qualche esempio) e per le quali rimandiamo al libro di Sanna, si comprenderà bene come il dettato costituzionale che prevede l'umanizzazione delle pene ed il loro carattere rieducativo (art. 27), rimanga sistematicamente inosservato. E non è a dire che in quarant'anni non si sia fatto nulla per una maggiore conoscenza dei problemi penitenziari.

Fin dal 1950 una Commissione Parlamentare di inchiesta aveva precisato i problemi più scottanti, le esigenze più immediate. Seguirono poi anni di studi e di indagini, ma solo nel 1960 si ebbe un primo disegno di legge elaborato dal ministro Gonella. Sia questo disegno di legge che quello successivamente presentato dal ministro Reale al Senato, non riuscirono ad ottenere l'approvazione definitiva delle Camere a causa della fine della legislatura. Il 18 dicembre scorso la Commissione Giustizia del Senato ha finito di redigere un nuovo progetto di ordinamento penitenziario che, seguendo la falsariga dei precedenti, si propone come obiettivo principale l'adempimento costituzionale, tenuto conto anche delle profonde sperimentazioni fatte nel settore penitenziario come risultato del grande sviluppo che nell'ultimo trentennio hanno avuto le scienze penalistiche, biologiche, psicologiche, psichiatriche, sociologiche e criminologiche. Non sappiamo fino a che punto tale obiettivo sia raggiungibile con questo disegno di legge. Sanna nel suo libro esprime un pesante giudizio di inadeguatezza. Ci pare però che non si possa negare, come non nega lo stesso Sanna, che importanti innovazioni verrebbero introdotte nel nostro ordinamento qualora questo progetto fosse approvato dalle Camere. Anzitutto da esso si ricava una nuova concezione della pena, non più intesa come statica e meccanica retribuzione del reato, ma come dinamico fattore di rieducazione e di recupero. Una pena che nel momento stesso in cui assolve all'esigenza della difesa sociale mediante la afflizione rappresentata dall'isolamento, dalla segregazione dalla società, contemporaneamente, nel rispetto della personalità del condannato e delle ragioni di umanità, si arricchisce di un contenuto rieducativo fatto di elementi attivi che valgono ad operare positivamente sulla personalità dei soggetti. Si può obiettare che tale concezione non è se non quella dei Costituenti, sia pure maggiormente esplicitata, ma è fondamentale che dopo anni di discussione e di contrasti al livello teorico (quanti anche

dalle cattedre universitarie, si dimostrano ancora oggi nettamente contrari a questa concezione!) si sia finalmente imboccata una strada che, anche se con un ritardo che non ci onora, porterà il nostro ordinamento al livello dei più evoluti ordinamenti stranieri. Dalla concezione suddetta, infatti, derivano una serie di pratiche implicazioni che sono destinate a rivoluzionare positivamente la stessa vita interna delle carceri.

Dall'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, alla individuazione del trattamento penitenziario più idoneo ai fini della rieducazione, alla applicazione stessa del trattamento. Si badi che con questo termine non si indica più, come nel regolamento del '31, il sistema di organizzazione disciplinare interna degli istituti di pena, bensì il «complesso di attività strumentali da adottare e utilizzare ai fini del-

spese di mantenimento in carcere».

Non ci approfondiamo oltre nella disamina del disegno di legge, anche se ci sarebbe da segnalare ancora altre innovazioni come la creazione di un Istituto di studi penitenziari, l'introduzione del servizio sociale nell'assistenza carceraria e post-carceraria, l'attenzione alle vittime del reato, ecc. ecc.

Come pure bisognerebbe parlare delle lacune di tale disegno (specie riguardo al lavoro dei detenuti), del silenzio relativo all'aspetto sessuale del problema carcerario, dell'ignoranza di alcune esperienze dimostratesi valide all'estero, come il «probation».

Ci fermiamo qui per riprendere il discorso della globalità della riforma, che ci sembra decisivo. Anche se infatti il disegno di legge fosse uno dei più perfetti, esso rappresenterebbe pur sempre un

ne per la sua emblematicità, è relativo ad un'altra recente proposta della Commissione Giustizia del Senato, in sede di riforma del codice penale, riguardante l'abolizione dell'ergastolo. Non possiamo non trovarci d'accordo su questa proposta proprio per il discorso fin qui fatto. Parlare di rieducazione sarebbe infatti inutile, se poi non v'è possibilità per un detenuto di rientrare nel contesto sociale, se gli si toglie qualunque prospettiva futura che sostenga la sua buona volontà. Riteniamo tuttavia che, presa isolatamente, anche la decisione di abolire l'ergastolo può rivelarsi inutile se non addirittura controproducente. Porre in libertà oggi, rebus sic stantibus, un certo numero di ergastolani, frutto delle carceri che ci ritroviamo, significa porre in libertà elementi certamente disadattati, che, o per l'età molto avanzata, o, in ogni caso, per la prolun-



Il drammatico episodio di Novi Ligure, al di là della emozione della prima ora, ripropone in termini urgenti ed indifferibili il discorso sulle carceri italiane.

la rieducazione».

Aspetti basilari di tale trattamento sono: l'istruzione, il lavoro, la religione. Accanto a questi aspetti di fondo vi è un largo margine per quegli aspetti che servono ad orientare opportunamente ogni attività, alle finalità rieducative: siano esse ricreative, sportive, artistiche, culturali. Particolare rilievo, afferma la relazione al disegno di legge, è dato al mantenimento dei rapporti con il mondo esterno.

Altre importanti innovazioni sono rappresentate dagli istituti della semilibertà, della liberazione anticipata, delle licenze, della remissione del debito. I primi tre istituti consentono ai detenuti che abbiano raggiunto un certo grado di rieducazione di uscire dal carcere contemporaneamente, per partecipare ad attività lavorative (semilibertà) per visitare parenti o amici (licenza), o definitivamente, usufruendo di un abbuono di pena. L'ultimo istituto serve a sanare un'incredibile situazione in cui vengono a trovarsi i detenuti i quali, una volta espulsi la pena, devono anche pagare le

aspetto della riforma. Accanto ad esso vanno risolti i problemi dell'edilizia carceraria, della formazione degli agenti di custodia e di tutto il personale direttivo, scientifico e tecnico, addetto ai vari istituti, per non citare che i problemi più importanti.

Ben venga, dunque, la riforma dell'ordinamento penitenziario (e c'è da augurarsi che quanto prima il disegno sia approvato dalle Camere), purché si tenga presente che esso va coordinato con una serie di altri provvedimenti, se si vuole che il nostro sistema penitenziario sia veramente rispondente alle necessità di uno stato moderno e democratico e abbandoni ogni caratteristica di repressione medioevale. Un esempio di coordinamento che desideriamo sottolineare in conclusio-

gata assenza dal mondo reale, non saprebbero e non potrebbero trovare un posto nella società, tenuto conto anche della pratica inesistenza di assistenza post-carceraria. La loro liberazione si ridurrebbe quindi ancora una volta in un atto demagogico, senza contare la possibilità, paventata da molti, di un ritorno degli ergastolani «ricercato», cioè di una «caccia al reato» per assicurarsi i «benefici» offerti dalle patrie galere.

Si abolisca pertanto l'ergastolo, ma si preveda anche una certa gradualità nell'applicazione di tale provvedimento, in modo da consentire ai nostri Istituti di pena di acquistare l'auspicata caratteristica di validi strumenti di rieducazione e a tutto il nostro sistema carcerario di creare le premesse per un reinserimento responsabile e sicuro dei liberati.

Mario Falciatore

Il progetto di riforma universitaria

Completiamo la pubblicazione del progetto di riforma
universitaria n. 612, iniziata sul n. 1 di Ricerca 1971

TITOLO VII

Programma e sviluppo

Art. 49 — Progetto di ateneo per il programma quinquennale universitario

Ogni Università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scientifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di piano contiene anche un programma edilizio, un programma finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonché proposte motivate di variazioni negli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma.

Il progetto di piano quinquennale, concordato con quelli delle altre Università della stessa regione, è sottoposto, con il parere del Consiglio regionale, al Consiglio nazionale universitario per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario.

I progetti regionali possono anche prevedere l'istituzione di nuove sedi universitarie.

Art. 50 — Programma quinquennale universitario

In concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di sviluppo delle Università. Il programma è approvato con legge.

Il programma tiene conto dei progetti di ateneo coordinati a livello regionale di cui al precedente articolo 49 e prevede le università statali da istituire e le università libere da riconoscere, con la indicazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti nel quinquennio. Una apposita voce di spesa deve riguardare l'edilizia universitaria, anche per la attuazione del diritto allo studio.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato dal Consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Il programma individua altresì, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse. Qualora il numero medio degli studenti in regolare corso di studi presso una università abbia superato, negli ultimi cinque anni, il limite di ventimila, il programma indica i provvedimenti da adottarsi per il raddoppio della sede universitaria.

Il programma imposta altresì lo sviluppo della ricerca scientifica nelle uni-

versità ed il suo coordinamento con la attività svolta da altri organismi pubblici di ricerca, al fine di realizzare nelle università le basi fondamentali del progresso scientifico.

Il programma formulato dal Consiglio nazionale universitario è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica dal Ministro della pubblica istruzione, con le proprie osservazioni, e quindi sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 51 — Termini

I pareri richiesti, ai Consigli regionali sui progetti di ateneo, ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica sul programma quinquennale universitario, a norma rispettivamente del terzo comma dell'articolo 49, e dell'ultimo comma dell'articolo 50, sono espressi nel termine perentorio di novanta giorni. Qualora detto termine decorra senza che tali pareri siano stati espressi, essi si intendono dati in senso conforme.

TITOLO VIII

Gestione contabile

Art. 52 — Gestione contabile e controlli

Le università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla Giunta di ateneo all'esame e all'approvazione del Consiglio.

Il rettore dell'università, sulla base delle deliberazioni della Giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta di ateneo, per le spese che, in una sola volta, eccedano lire 5.000.000, o che eccedano lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio dell'università per più esercizi.

Presso ogni università è istituito un collegio dei revisori dei conti per il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo.

Il collegio, che dura in carica tre anni e non può essere confermato, è composto di tre membri di cui due nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione e uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente.

La gestione finanziaria delle Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è abrogato.

TITOLO IX

Collaborazione internazionale

Art. 53 — Collaborazione universitaria internazionale

Per l'attuazione di una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri Paesi. In tal caso gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso dei Consigli di dipartimento o di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso università di altri Paesi;

d) a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, o della attribuzione degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso università o istituti universitari o post-universitari di altri Paesi.

TITOLO X

Disposizioni transitorie e speciali

Art. 54 — Prima elezione degli organi universitari

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto emanato previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, per ciascuna università, il numero complessivo dei membri del Consiglio di ateneo, che è stabilito entro i limiti indicati dal quinto comma dell'articolo 41.

In via definitiva le norme relative al numero dei componenti dei consigli di ateneo sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

Anche ai fini della prima elezione delle Giunte di ateneo e dei rettori, i consigli di ateneo vengono provvisoriamente costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a norma del secondo comma dell'articolo 45, in quanto applicabile, attribuendosi come segue l'elettorato attivo e passivo per le nomine delle rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo 41, ivi rispettivamente indicate:

a) dal punto a), a tutti i professori ordinari, straordinari e aggregati, nonché agli incaricati di insegnamento ufficiale;

b) dal punto b), agli studenti in corso, ovvero agli studenti fuori corso da non più di due anni;

c) dal punto c), agli assistenti del ruolo a esaurimento ed ai titolari di borse per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico;

d) dal punto d), conformemente a quanto disposto dal medesimo punto d) del secondo comma del citato articolo 41.

Le modalità per le elezioni dei consigli di ateneo considerate nel comma precedente, sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza.

Nella prima riunione, che ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni e su convocazione del Ministro della pubblica istruzione, il Consiglio di ateneo procede alla elezione del Rettore e della Giunta.

Con la costituzione della Giunta di ateneo sono soppressi il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'università.

Nuove elezioni, per la costituzione in via definitiva degli organi universitari, saranno indette entro quindici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. A tal fine, in prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45, verrà emanato, con le modalità in tale comma indicate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Decorso il termine indicato nel comma precedente senza che l'anzidetto regolamento sia stato emanato, la Giunta di ateneo è autorizzata a regolare in via provvisoria tali modalità di elezione.

Art. 55 — Prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma

Per la prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma, le facoltà formulano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani orienta-

tivi, comprendenti gli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma.

Susseguentemente i docenti che impartiscono gli insegnamenti compresi nei predetti piani, formano i rispettivi Consigli di corso di laurea o di diploma, che entrano immediatamente in funzione.

Contestualmente alla costituzione dei dipartimenti a norma del primo comma dell'articolo 56, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi le facoltà ed il relativo consiglio.

Art. 56 — Prima costituzione dei dipartimenti

Con l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre un anno dalla stessa data, in ogni università sono costituiti i dipartimenti secondo le norme fissate dall'articolo 8 e in relazione agli insegnamenti impartiti in ciascun ateneo.

In caso di inadempienza interviene il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

Alla prima costituzione del dipartimento provvede il Rettore, con proprio decreto e previa deliberazione del Consiglio di ateneo, con la determinazione del numero dei docenti, di ruolo e non di ruolo, comunque non inferiore a dieci, e del numero, comunque, non inferiore a sei, delle discipline oggetto di insegnamenti ufficialmente impartiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, entro tre mesi dalla sua costituzione, la Giunta di ateneo delibera la costituzione del dipartimento, udito il Consiglio di ateneo e con l'osservanza delle condizioni sopra indicate.

Susseguentemente i docenti indicano alla Giunta i dipartimenti cui intendono essere assegnati, e il Rettore, previa deliberazione della Giunta, procede all'assegnazione, compatibilmente con il rispetto delle condizioni stabilite nel terzo comma.

La Giunta di ateneo provvede altresì all'assegnazione ai dipartimenti del personale non docente.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti esistenti presso le facoltà e le cattedre.

Art. 57 — Costituzione del Consiglio nazionale universitario

Il Consiglio nazionale universitario è costituito e inizia a funzionare non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla sua costituzione a norma del comma precedente, esso adotta il regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 46, con le modalità ivi indicate.

Art. 58 — Istituzione del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare

La sezione seconda e la sezione terza del Consiglio nazionale della pubblica

istruzione costituiscono, rispettivamente, la sezione prima e la sezione seconda del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro funzioni con le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle due sezioni saranno eletti dai componenti le sezioni stesse, nel proprio seno.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

Art. 59 — Unificazione o raddoppiamento di sedi universitarie

Per le università che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano facoltà o, successivamente alla costituzione di questi, dipartimenti decentrati, il Consiglio nazionale universitario propone l'unificazione di sede, ovvero la istituzione di una o più sedi universitarie autonome.

Art. 60 — Assorbimento delle cattedre e dei posti di assistente convenzionati e nuova disciplina delle convenzioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti istituiti in base a convenzioni, a norma del secondo comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto stesso, e che risultino coperti, rispettivamente, da professori o da assistenti di ruolo passano a carico del bilancio dello Stato.

Le relative convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge sono modificate nel senso che gli impegni finanziari definiti alla predetta data sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti ai posti già convenzionati.

Dalla data indicata nel precedente comma, convenzioni fra atenei ed enti o privati, da approvare con le medesime procedure, potranno essere stipulate solo per il finanziamento di settori della ricerca.

Art. 61 — Inquadramento dei docenti

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, nonché, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato, ovvero bandito precedentemente alla entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano o siano stati incaricati di insegnamento ufficiale per almeno nove anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, e che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria;

c) coloro che, per almeno sette anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, siano o siano stati incaricati di insegnamenti ufficiali presso università o istituti superiori italiani o che abbiano ricoperto posizioni di insegnamento a questi equivalenti, presso università o istituti superiori stranieri, siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria, e siano assistenti universitari di ruolo ovvero vincitori di concorso di scuola secondaria superiore;

d) gli assistenti universitari di ruolo che da sette anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto e siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli aventi titolo sono nominati per la materia, o materia che sia parte di quella, eventualmente determinata dalla facoltà, relativa all'incarico o a uno degli incarichi di insegnamento svolti, ovvero relativa alla libera docenza o alla maturità in concorso a cattedra possedute, presso la sede di servizio, ovvero presso altra sede qualora questa, entro tre mesi dal riconoscimento del titolo all'immissione in ruolo, si sia avvalsa del diritto di chiamata. Gli aventi titolo di cui al punto a) del precedente comma che non prestino servizio come incaricati o assistenti presso sedi universitarie, sono nominati, o per la materia del rispettivo concorso, o per una materia che sia parte di quella, previa designazione da parte delle sedi universitarie effettuata secondo le procedure in atto all'entrata in vigore della presente legge; qualora tale designazione non sia formulata entro un anno dal riconoscimento del diritto alla nomina, a questo provvede il Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 37 della presente legge.

Gli inquadramenti da disporsi ai sensi del presente articolo saranno effettuati in relazione ai posti disponibili in organico. La eventuale eccedenza degli inquadramenti rispetto ai posti esistenti al 1° ottobre 1971 farà carico alla quota prevista nel 1972 per i concorsi di cui all'articolo seguente.

Art. 62 — Concorsi speciali

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, distinti per discipline strettamente affini o per singole discipline, concorsi speciali per titoli di operosità scientifica, di anzianità e di carriera, a quattromila posti nel ruolo unico dei docenti universitari, da prelevare in ragione di mille all'anno dai contingenti disponibili in ognuno degli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75 e 1975-76, previa ripartizione dei posti stessi fra le attuali facoltà o scuole. Tale ripartizione è disposta, con decreto del Ministro medesimo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, con l'adozione dei criteri indicati dall'ultimo comma dell'articolo 22, in quanto applicabili. Si prescinde dall'anzidetto parere qualora esso non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro.

Sono ammessi ai predetti concorsi: gli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, al termine dell'anno accademico 1970-71, compresi gli incaricati della direzione degli osservatori astronomici e vulcanologici;

i professori-direttori delle scuole di ostetricia purché in possesso dell'abilitazione alla libera docenza;

gli assistenti universitari in ruolo da almeno tre anni;

coloro che abbiano conseguito la libera docenza entro il 1970 e siano o incaricati di insegnamento ufficiale o assistenti di ruolo nelle università all'entrata in vigore della presente legge.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi speciali di cui al presente articolo assegnano, per ogni candidato, fino ad un massimo di punti quindici per le pubblicazioni scientifiche, e fino ad un massimo di punti venti per i titoli di carriera e per l'anzianità maturata, secondo la seguente tabella:

a) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta punti 1;

b) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta in una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso punti 4;

c) titolo di abilitazione alla libera docenza confermata, con i requisiti indicati nel precedente punto b) punti 5;

d) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita anche in più di un concorso a cattedra universitaria per una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale punti 5;

e) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita come specificato nel punto d) congiunto a titolo di abilitazione alla libera docenza, anche confermata, nelle discipline precisate nel punto b) punti 8;

f) titolo di professore-direttore di scuola di ostetricia punti 5;

g) titolo indicato nel punto f), congiunto, rispettivamente:

ai titoli indicati nel punto b), ovvero nei punti b) e c) punti 7;

ai titoli indicati nel precedente alinea e nel punto d) punti 9;

h) titolo di assistente universitario: con qualifica di aiuto conseguita da almeno due anni punti 3;

ordinario punti 2;

i) titolo di vincitore di concorso di scuola secondaria superiore per una disciplina uguale o affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale punti 2;

l) titolo di funzionario della carriera direttiva nella pubblica amministrazione, vincitore di concorso nazionale, per settori di attività aventi contenuto culturale e scientifico uguale o affine a quello delle discipline di cui al concorso speciale fino a punti 2;

m) anzianità di incarico di insegnamento universitario ufficiale:

per ogni anno di servizio punti 1;

fino ad un massimo di punti 10;

n) anzianità di assistente universitario con qualifica di aiuto, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, numero 349, e successive modificazioni:

per ogni anno di servizio punti 0,85;

fino ad un massimo di punti 8,50;

o) anzianità di assistente universitario di ruolo, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni; ovvero anzianità di professore di ruolo di scuola secondaria superiore o di capo di istituto di ruolo nelle scuole secondarie superiori:

per ogni anno di servizio punti 0,75;

fino ad un massimo di punti 7,50;

p) anzianità di tecnico-laureato:

per ogni anno di servizio punti 0,50;

fino ad un massimo di punti 5.

Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente, non sono cumulabili fra loro i singoli punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere a), b) e c). I singoli punteggi di cui alle lettere m), n), o) e p) non sono cumulabili fra loro se relativi a periodi di anzianità coincidenti.

Art. 63 — Validità di titoli

E' utile ai fini considerati nei precedenti articoli 61 e 62, la dichiarazione di maturità scientifica e didattica conseguita in concorsi a cattedra universitaria espletati anteriormente alla presentazione al Parlamento, da parte del Governo, del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento universitario.

Art. 64 — Procedure di concorso e di nomina

La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi speciali di cui al precedente articolo 62 si compone di cinque docenti di ruolo ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61 del gruppo di discipline o della singola disciplina cui si riferisce il concorso stesso, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle designazioni espresse dai docenti universitari di ruolo, dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni, nonché dagli assistenti ordinari in ruolo da almeno tre anni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, sono determinati i gruppi di discipline o le singole discipline per ciascun concorso da bandire. Con lo stesso decreto sono determinati inoltre i docenti titolari, ivi compresi i docenti di cui ai commi se-

condo e terzo dell'articolo 61, gli incaricati e gli assistenti delle materie uguali o strettamente affini che hanno titolo per votare per ciascun concorso.

Le votazioni si svolgono per schede segrete, successivamente all'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 61.

Ciascun votante ha diritto di segnare nella propria scheda il nome di due docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61 della stessa materia a concorso, o di materia strettamente affine.

Sono chiamati a far parte delle anzidette commissioni giudicatrici cinque docenti estratti a sorte fra i quindici che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero fra tutti coloro che hanno riportato voti se questi sono in numero inferiore a quindici.

Qualora per un concorso il numero dei candidati risulti superiore a cinquanta unità, la commissione è costituita da nove docenti estratti a sorte secondo le modalità stabilite nel comma precedente. In questo caso la commissione opera per sezioni, l'assegnazione dei candidati a ciascuna sezione avviene mediante estrazione a sorte e la graduatoria viene fatta previa discussione finale in riunione plenaria.

La commissione esprime anzitutto il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegna i relativi punti e successivamente forma la graduatoria, in cui sono inseriti solo i vincitori, sulla base del punteggio complessivo dei singoli candidati, comprendente anche la valutazione dei titoli di anzianità e di carriera.

Ogni commissione è tenuta a concludere i lavori di concorso entro sei mesi dalla sua costituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di funzionamento delle commissioni, anche al fine di garantire l'osservanza del predetto termine.

I vincitori dei concorsi speciali di cui al presente articolo sono nominati presso i dipartimenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 21, per aliquote annuali pari ad un quarto di coloro che risultano inseriti in ciascuna graduatoria e con decorrenza dal 16 ottobre di ciascuno degli anni accademici di cui al primo comma dell'articolo 62. I criteri di formazione di tali aliquote saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

Essi conservano, fino all'immissione in ruolo unico dei docenti universitari, la posizione giuridica ed economica, eventualmente comprensiva anche dell'incarico di insegnamento ufficiale, in atto al momento dell'inserimento nella graduatoria, e acquisiscono da tale momento i diritti elettorali previsti, per i docenti di ruolo, dalla presente legge.

Art. 65 — Norme sui concorsi ordinari

I concorsi ordinari, per l'anno 1972, a mille posti nel ruolo unico dei docenti universitari in aggiunta ai concorsi per i posti che si rendano normalmente disponibili nell'anno stesso sono banditi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per tali concorsi, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21, sono chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti delle rispettive commissioni nominate, a norma dell'articolo 64, per i concorsi speciali.

Art. 66 — Professori con qualifica di fuori ruolo o in posizione speciale

Ai professori universitari i quali siano in possesso, alla data di applicazione della presente legge, della qualifica di professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, continuano ad applicarsi le disposizioni che li concernono, vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

I professori aventi titolo, sino all'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, all'atto del collocamento a riposo nei termini stabiliti dall'articolo 20 della presente legge acquisiscono il diritto a stipulare, anche con il dipartimento di provenienza, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, un contratto di associazione rinnovabile sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 67 — Norme sulla carriera e sul riconoscimento dei servizi precedenti alla immissione in ruolo

Ai docenti immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 61, nonché dagli articoli 62 e 64, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme stabilite per i vincitori dei concorsi ordinari, ivi comprese quelle relative ai riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina e, in ogni caso, quelle concernenti la valutazione dell'attività scientifica e didattica, ai sensi dell'articolo 23, anche ai fini del primo passaggio alla successiva classe di stipendio.

Art. 68 — Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione

Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Susseguentemente e fino all'avvenuto inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali di cui all'articolo 64, agli assistenti ed ai lettori di lingua straniera di ruolo, ai tecnici laureati di ruolo, ai professori delle scuole secondarie ed al personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali, possono essere annualmente affidate funzioni di insegnamento ufficiale presso le Università.

Tali funzioni sono conferite per comando, su proposta del dipartimento interessato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale comandato di cui ai due commi precedenti, non appartenente ai ruoli universitari, si applicano le norme sul pieno tempo di cui ai primi sei commi dell'articolo 27 della presente legge. Il personale comandato appartenente ai ruoli universitari continuerà ad assolvere i compiti inerenti al ruolo di appartenenza, compatibilmente con gli obblighi connessi con la funzione di insegnamento.

Il personale comandato non appartenen-

te ai ruoli universitari non può superare, ogni anno le trecento unità.

Con i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, possono essere stipulati contratti di associazione anche di durata superiore ad un triennio, immediatamente rinnovabili, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, con il trattamento economico in godimento.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al precedente comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusione della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente la istruzione universitaria.

Art. 69 — Ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Gli assistenti in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera in detto ruolo ad esaurimento, per svolgere, in tale posizione:

a) attività di ricerca e di studio;
b) attività di assistenza didattica agli studenti e di insegnamento, con speciale riguardo alle esercitazioni, secondo le indicazioni del dipartimento;

c) attività di collaborazione col dipartimento, in base a norme che saranno fissate, secondo lo stato giuridico in atto all'entrata in vigore della presente legge, nel regolamento del dipartimento di appartenenza in cui sarà comunque previsto, per detto personale, un orario di servizio.

Per il ruolo ad esaurimento istituito a norma del presente articolo restano in vigore, entro i limiti stabiliti dal primo comma e, compatibilmente con le funzioni definite dal secondo comma, le norme di cui al citato decreto legislativo n. 1172 del 1948 e successive modificazioni, nonché alla menzionata legge n. 349 del 1958.

Al personale di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 34.

Art. 70 — Lettori di lingue straniere non associati

I lettori di lingue straniere in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari di cui al precedente articolo.

Ai lettori non di ruolo in servizio alla data indicata nel primo comma, con i quali non vengono stipulati contratti di associazione a norma di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 30, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data anzidetta. Essi sono tenuti ad osser-

vare l'orario di servizio stabilito dal regolamento di dipartimento.

Art. 71 — Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti

I tecnici laureati che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 69, previa accettazione della domanda stessa da parte del dipartimento interessato.

A detto personale è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 72 — Tempo pieno del personale nel ruolo ad esaurimento degli assistenti

Le norme sul tempo pieno in cui all'articolo 27 della presente legge si applicano anche al personale collocato nel ruolo ad esaurimento istituito a norma di quanto prescritto dagli articoli 69, 70 e 71. A tale personale compete un'indennità di tempo pieno nella misura e con i criteri stabiliti dall'articolo 28.

Art. 73 — Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico

Gli assegni per i ricercatori universitari, previsti dall'articolo 32, sostituiscono le borse annuali per giovani laureati e quelle di addestramento didattico e scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Detti assegni vengono attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a coloro che abbiano in godimento, all'entrata in vigore della legge stessa, le menzionate borse, ovvero che le abbiano avute in godimento sino al 31 ottobre 1971.

Per i titolari degli assegni attribuiti in virtù di quanto disposto dal comma precedente, dai periodi di corresponsione degli assegni stessi, indicati dai commi primo, secondo e terzo del sopra citato articolo 32 della presente legge, sono detratti gli anni trascorsi in qualità di borsista.

Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, la metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze di cui ai precedenti commi, è riservata a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, a coloro che, nell'anno accademico 1970-71, abbiano esercitato un incarico di assistente, ed inoltre, sempreché a giudizio del dipartimento abbiano dimostrato particolare attitudine alla ricerca, agli assistenti volontari ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento post-universitari.

Ai ricercatori considerati nel presente articolo, fermo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano, in relazione alla corresponsione degli assegni, le altre norme ordinarie previste dalla legge.

Art. 74 — Compensazione fra organici

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del Tesoro, il numero complessivo dei posti di ruolo organico dei docenti universitari alla data del 16 ottobre 1976, sarà aumentato di tante unità, di quante risulteranno diminuite, alla stessa data, quelle del personale nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, rispetto al numero di 3.440 previsto, alla data predetta, per tale ruolo.

Art. 75 — Incremento del personale non docente

Allo scopo di adeguare gli organici del personale non insegnante allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, decreti aventi valore di legge diretti ad incrementare i posti di ruolo del personale non docente delle università e degli istituti universitari, nonché del personale tecnico calcolatori e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 76 — Opzioni

Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla predetta data. Detto termine decorre, per i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 77, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 28 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per almeno quindi ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra professori interessati e dipartimento al quale appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, né partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati in pensione al

termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione, a tempo pieno, nel ruolo unico dei docenti universitari, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 77 — Prima applicazione delle norme sulle incompatibilità

Nella prima applicazione della presente legge, il docente di ruolo è tenuto ad optare fra la continuazione in ruolo della propria funzione di docente ed il mandato, ufficio o carica considerati nei primi due commi dell'articolo 29. Tale opzione e quella prevista dal penultimo comma dell'articolo predetto vanno esercitate entro quindici giorni dal rinnovo del mandato, ufficio o carica e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data in cui tali opzioni sono esercitate.

Art. 78 — Libera docenza

Coloro i quali siano in possesso della abilitazione alla libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con legge 9 dicembre 1970, n. 310, si avvalgono di tale titolo per i fini consentiti dalla legge.

Art. 79 — Istituti di istruzione universitaria, scuole dirette a fini speciali, corsi delle accademie militari, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione

Il Consiglio nazionale universitario propone i modi e le procedure atti ad assicurare l'applicazione della presente legge agli istituti di istruzione universitaria, anche con ordinamento speciale, ed alle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonché l'inserimento di detti istituti nella organizzazione universitaria.

Le disposizioni della presente legge sono estese in quanto applicabili alle strutture didattiche di livello universitario delle Accademie militari.

Alle scuole di specializzazione ed ai corsi di perfezionamento per laureati si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 8.

Art. 80 — Lauree e diplomi conferiti nella prima applicazione della legge

Nella prima applicazione della presente legge restano in vigore, ai sensi e ai fini di quanto disposto dall'art. 15, i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto alla data di detta applicazione, e indicati dalla tabella A allegata alla legge stessa.

Ai fini predetti, continuano del pari ad applicarsi le norme in atto alla data di entrata in vigore della legge medesima in relazione ai settori di studio e di insegnamento, al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Entro diciotto mesi dalla data di cui al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio

decreto emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, nonché le eventuali variazioni da introdurre nelle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 81 — Corso di laurea in educazione fisica

E' istituita la laurea in educazione fisica. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento, nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nel medesimo decreto sarà altresì regolata la posizione del personale in servizio presso gli Istituti superiori di educazione fisica, da destinare, a seconda delle rispettive qualifiche, negli Istituti di istruzione universitaria o non universitaria.

Art. 82 — Accesso all'università dei diplomati degli istituti secondari superiori di durata non quinquennale

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'accesso all'università, ai diplomati di cui al punto a) dell'articolo 5 sono equiparati:

coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata, di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 962;

coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto secondario di secondo grado di durata quadriennale ed abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi annuali, a carattere secondario, propedeutici agli studi universitari di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 83 — Soppressione di distinzione fra materie di studio

La distinzione fra materie fondamentali e materie complementari è soppressa.

Art. 84 — Validità degli esami sostenuti e ricognizione della qualità di studente

A modifica di quanto disposto dalle norme in atto all'entrata in vigore della presente legge, restano valide, ai fini dell'ulteriore prosecuzione e del compimento del piano degli studi intrapreso, le prove già superate da coloro che abbiano lasciato decorrere il termine degli otto anni consecutivi senza sostenere altri esami di profitto. Dopo tale interruzione, tuttavia, può essere richiesta un'ulteriore valutazione della preparazione dello studente su determinate discipline, indicate, per non oltre la metà degli esami già sostenuti, dal Consiglio di corso di laurea, con motivata deliberazione.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivano fuori corso, nella unica misura stabilita per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

TITOLO XI

Disposizioni finanziarie

Art. 85 — Personale docente

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge, per quanto riguarda il trattamento economico comprensivo dell'indennità di tempo pieno, del personale appartenente al ruolo unico dei docenti universitari, il maggior onere per gli anni dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, al 1977, è valutato in complessivi milioni 390.862.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione restano così stabilite:

per l'anno 1971	lire	6.001 milioni
per l'anno 1972	lire	26.305 milioni
per l'anno 1973	lire	35.552 milioni
per l'anno 1974	lire	46.678 milioni
per l'anno 1975	lire	65.204 milioni
per l'anno 1976	lire	92.586 milioni
per l'anno 1977	lire	118.536 milioni

Art. 86 — Indennità di tempo pieno al personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari

La spesa per la corresponsione della indennità di tempo pieno al personale collocato nel ruolo a) esaurimento di cui all'articolo 72 della presente legge, è valutata, per gli anni finanziari dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino al 1977, in complessive lire 126.172 milioni.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	7.517 milioni
per l'anno 1972	lire	29.502 milioni
per l'anno 1973	lire	26.776 milioni
per l'anno 1974	lire	21.426 milioni
per l'anno 1975	lire	17.315 milioni
per l'anno 1976	lire	15.200 milioni
per l'anno 1977	lire	8.436 milioni

Art. 87 — Personale non insegnante

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione della delega di cui all'articolo 75 della presente legge e per l'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 71, valutate in complessive lire 113.875 milioni, sono così stabilite:

a) personale di cui all'articolo 74:

per l'anno 1972	lire	3.750 milioni
per l'anno 1973	lire	7.500 milioni
per l'anno 1974	lire	11.250 milioni
per l'anno 1975	lire	18.750 milioni
per l'anno 1976	lire	27.750 milioni
per l'anno 1977	lire	36.750 milioni

b) per l'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 71:

per l'anno 1972	lire	125 milioni
per l'anno 1973	lire	625 milioni
per l'anno 1974	lire	1.125 milioni
per l'anno 1975	lire	1.625 milioni
per l'anno 1976	lire	2.125 milioni
per l'anno 1977	lire	2.500 milioni

Art. 88 — Assegni per i ricercatori universitari

Ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 32 e 73 della presente legge, le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, sono così determinate:

per l'anno 1971	lire	1.150 milioni
per l'anno 1972	lire	9.000 milioni
per l'anno 1973	lire	11.000 milioni
per l'anno 1974	lire	13.250 milioni
per l'anno 1975	lire	16.000 milioni
per l'anno 1976	lire	19.750 milioni
per l'anno 1977	lire	24.625 milioni

Art. 89 — Stanzamenti per l'attuazione del diritto allo studio

Gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio di cui all'articolo 36 e per i contributi destinati alla realizzazione del diritto allo studio secondo le norme di cui agli articoli 39 e 40, sono aumentati, relativamente all'anno finanziario 1971, di lire 2.900 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 gli stanziamenti predetti sono determinati come segue:

per l'anno 1972	lire	80.000 milioni
per l'anno 1973	lire	88.000 milioni
per l'anno 1974	lire	96.000 milioni
per l'anno 1975	lire	104.000 milioni
per l'anno 1976	lire	112.000 milioni
per l'anno 1977	lire	120.000 milioni

Art. 90 — Contributi per la ricerca scientifica - Attrezzature didattiche e scientifiche per le università e gli istituti universitari

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della pubblica istru-

zione destinato alle spese per la ricerca scientifica sono aumentati per l'anno 1971 rispettivamente di lire 5.000 milioni e di lire 3.800 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento complessivo dalle predette voci di spesa è fissato come segue:

per l'anno 1972	lire	22.000 milioni
per l'anno 1973	lire	26.000 milioni
per l'anno 1974	lire	30.000 milioni
per l'anno 1975	lire	34.000 milioni
per l'anno 1976	lire	38.000 milioni
per l'anno 1977	lire	40.000 milioni

Art. 91 — Contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari

Lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 concernente i contributi nelle spese di funzionamento delle università e degli istituti universitari è aumentato di lire 5.200 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento è stabilito come segue:

per l'anno 1972	lire	40.000 milioni
per l'anno 1973	lire	42.000 milioni
per l'anno 1974	lire	44.000 milioni
per l'anno 1975	lire	46.000 milioni
per l'anno 1976	lire	48.000 milioni
per l'anno 1977	lire	50.000 milioni

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione tiene conto anche delle minori entrate delle Università, determinatesi in applicazione dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 92 — Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario

Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, comprese le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sul quale saranno iscritte le somme di lire 30 milioni nell'esercizio 1971, e di lire 500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 93 — Spese per l'espletamento dei concorsi

Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti nel ruolo unico dei docenti universitari, nonché dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non docente delle università, degli istituti universitari e di personale tecnico calcolatori e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati le seguenti somme:

per l'anno 1971	lire	120 milioni
per l'anno 1972	lire	2.000 milioni
per l'anno 1973	lire	2.000 milioni
per l'anno 1974	lire	2.000 milioni
per l'anno 1975	lire	2.000 milioni
per l'anno 1976	lire	3.000 milioni
per l'anno 1977	lire	3.000 milioni

TITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 97 — Commissione di verifica e di coordinamento

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario le funzioni attribuite a tale organismo sono esercitate, in via provvisoria, da una commissione costituita, entro un mese, dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e composta di quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies, nonché da otto professori universitari e da otto esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Tale Commissione, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, seguirà altresì l'applicazione della presente legge, presentando ogni proposta ritenuta utile per la migliore realizzazione dei fini che la legge predetta si propone, ed indicando al Ministro stesso le linee di provvedimenti da predisporre ai fini del coordinamento, con le disposizioni di detta legge, di tutte le norme legislative ed aventi valore di legge in materia di istruzione universitaria che non siano abrogate dalla presente legge.

Ai fini della determinazione dei settori di studio e di ricerca relativi ai tipi di laurea e di diplomi rilasciati dalle università prevista dall'articolo 80, sono costituiti presso la Commissione predetta comitati tecnici, dei quali fanno parte i rappresentanti di ciascun corso di laurea e di diploma esistente presso ogni università. Tali comitati hanno il compito di riferire al Consiglio stesso in ordine al parere da esprimersi, ai fini ricordati, al Ministro della pubblica istruzione.

Per la costituzione ed il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo si adottano le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 48 in quanto applicabili.

Ai soli fini del coordinamento di cui al secondo comma, la durata in carica della Commissione può essere prorogata, dal Ministro della pubblica istruzione, per non oltre un anno dalla scadenza stabilita.

Il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

La disposizione di cui al comma precedente avrà applicazione dalla data di costituzione della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 98 — Applicazione della legge

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente di-

Art. 94 — Copertura finanziaria

All'onere, di complessivi milioni 29.718 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 95 — Utilizzazione degli stanziamenti

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli da 89 a 93.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli da 85 a 88, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

Art. 96 — Anticipazioni di adempimenti amministrativi

Gli adempimenti amministrativi necessari per la copertura dei posti di organico di docenti e di personale non insegnante e per l'attribuzione degli assegni ai ricercatori sono adottati in anticipo in modo da rendere effettiva la copertura alla data delle rispettive disponibilità.

Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
Laurea in scienze statistiche ed economiche.

Laurea in economia e commercio.
Laurea in scienze economiche e bancarie.
Laurea in scienze economiche.

Laurea in scienze bancarie e assicurative.
Diploma di magistero in economia e diritto.

Diploma di magistero in economia aziendale.

Laurea in lingue e letterature straniere.
Laurea in lettere.

Laurea in filosofia.
Laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Laurea in lingue e letterature orientali.
Laurea in materie letterarie.

Laurea in pedagogia.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Laurea in medicina e chirurgia.
Laurea in chimica.
Laurea in chimica industriale.

Laurea in fisica.
Laurea in matematica.

Laurea in scienze dell'informazione.
Laurea in astronomia.

Laurea in scienze naturali.
Laurea in scienze biologiche.

Laurea in scienze geologiche.
Laurea in farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Diploma in farmacia.

Laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti).

Laurea in ingegneria elettronica.

Laurea in ingegneria navale e meccanica.

Laurea in ingegneria chimica.

Laurea in ingegneria aeronautica.

Laurea in ingegneria mineraria.

Laurea in ingegneria elettrotecnica.

Laurea in ingegneria meccanica.

Laurea in ingegneria nucleare.

Laurea in ingegneria aerospaziale.

Laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

Laurea in architettura.

Laurea in scienze agrarie.

Laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

Laurea in scienze forestali.

Laurea in medicina veterinaria.

Laurea in scienze della produzione animale.

Laurea in geografia.

Laurea in tecnologie industriali.

Laurea in sociologia.

Laurea in scienze economiche e sociali.

Laurea in economia aziendale.

Laurea in economia politica.

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Laurea in storia.

Laurea in urbanistica.

Laurea in lingue e civiltà orientali.

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale.

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale.

Laurea in discipline nautiche.

Laurea in scienze economiche marittime.

Laurea in educazione fisica.

sposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

a) Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo

ex Coeff. 580 - I classe di stipendio
ex Coeff. 700 - II classe di stipendio (dopo 3 anni di permanenza nella I cl.)
ex Coeff. 800 - III classe di stipendio (dopo 5 anni di permanenza nella II cl.)
ex Coeff. 970 - IV classe di stipendio (dopo 4 anni di permanenza nella III cl.)
ex Coeff. 1040 - V classe di stipendio (dopo 4 anni di perman. nella IV cl.)

b) Posti organici di docenti universitari di ruolo

dal 16 ottobre 1971	...	posti	6.000
dal 16 ottobre 1972	...	posti	8.000
dal 16 ottobre 1973	...	posti	10.000
dal 16 ottobre 1974	...	posti	13.000
dal 16 ottobre 1975	...	posti	17.000
dal 16 ottobre 1976	...	posti	22.000

TABELLA B

LAUREE E DIPLOMI AVENTI VALORE LEGALE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO IN ATTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE

Laurea in giurisprudenza.
Laurea in scienze politiche.
Diploma in statistica.
Laurea in scienze statistiche e demografiche.

è quello di paesi estremamente dipendenti, per la travolgente richiesta di materie prime, da paesi capitalistici, in cui le classi medie e piccolo borghesi cominciavano a reclamare un proprio spazio di volontà e partecipazione politica.

« In senso stretto, la Reforma sarà in Argentina un capitolo in più di questo processo di mobilitazione dei ceti medi che coinvolge in modo globale la società civile e lo stato ». Condizione di dipendenza dunque e di mancata autonomia di questi

se nella ricerca di un contatto con la classe operaia fatto unicamente di solidarismo paternalistico.

La mancanza di una precisa cornice ideologica e soprattutto il freno che, involontariamente, le classi medio-borghesi legate ad una struttura capitalistica, venivano ad imporre furono dunque sempre quelli che Deodoro Roca chiamò « limiti invalicabili della Reforma ».

« Nella sua stessa nascita si opponevano due tendenze principali, quella che confinava il movimen-

to che la condizionava dall'interno. Solo raramente tale conflittualità si polarizzò in due alternative precise, molto più spesso si limitò ad assumere la funzione di freno che non permise alla « Reforma » di trovare gli sbocchi più conseguenti della sua azione e di emanciparsi dalla classe che per prima l'aveva proclamata.

Una chiara conferma di ciò ci viene dall'opposizione che gruppi marxisti, legati alla III internazionale, fecero al programma degli apristi, rappresentanti della avanguardia intellettuale dei ceti medi, riguardo al collegamento con la classe operaia.

« La razionalizzazione aprista non riusciva a nascondere che dietro l'aperta tutela proposta sulle classi popolari finché giungessero ad un processo di maturazione si nascondevano gli stessi presupposti ideologici che rimanevano dietro la Reforma Universitaria: la condensazione, su un piano più astratto, delle ambizioni egemoniche dei ceti medi, obiettivamente favorite, nella maggioranza delle nazioni latino-americane, dalle debolezze strutturali ed organizzative delle classi produttrici ».

« Si trovavano a confronto un "interclassismo astratto" ed un classismo astratto, e in mezzo a questi due estremi languiva la possibilità pratica di stringere in un fronte di lotta comune il nazionalismo antimperialista e il socialismo, le piccole borghesie e coloro che si proclamavano portavoce del proletariato ».

In questa prospettiva intrinsecamente ambigua possiamo anche collocare soddisfare le loro aspirazioni a struttura dinamica nei

settori vitali dell'economia.

« Così nei momenti di crisi politica, se il vuoto lasciato dalla debolezza della borghesia industriale favoriva la possibilità di un recupero a breve termine delle vecchie strutture, questo stesso vuoto poteva generare un'alternativa alla situazione politica molto più radicale che in altre situazioni del continente in quanto i gruppi avanzati della piccola borghesia si sarebbero orientati correttamente nella ricerca dei loro alleati e avrebbero smantellato le istituzioni sulle quali, passato il primo momento di euforia populista, il regime si ricostituiva ».

La possibilità che rimaneva al castrismo di criticare la intrinseca ambiguità che le proposte di riforma avevano avuto negli altri paesi si risolveva nel fatto che una diversa situazione economico-sociale gli avrebbe permesso un allargamento della base sociale della ribellione e nella ricerca di punti di contatto tra la tradizione socialista cosa, questa, che si era tentata invano nel resto del continente.

La prova che tale possibilità è stata assunta la troviamo in quella che abbiamo definito negazione cubana dell'università e che, a tale livello, tende a risolvere « l'antinomia storica tra un socialismo alieno ai richiami di una storia precedente e un nazionalismo segnato dai limiti di classe che al momento decisivo gli tolgono audacia ».

Volendo riassumere in maniera abbastanza sommaria e sloganistica il processo di completa ristrutturazione degli studi, superiori a Cuba, possiamo dire che esso si impernia su una « universalizzazione dell'università »: rigetto cioè di una concezione ormai sterile dello studio universitario, come complesso di studi superiori destinati a rimanere il più delle volte astratti dal contesto in cui si collocano, e che creano sfasature con un complesso di richieste pressanti provenienti da una realtà i cui termini spesso rimangono ignorati. Tale tentativo d'immissione della potenzialità di ricerca e di studi nel vivo del processo politico-economico lo ritroviamo nel discorso che Fidel Castro pronunciava nel 1969 e che è un po' il manifesto di questa riforma-negazione dell'università cubana.

« La vecchia e classica università sparirà come tale; sparirà come concetto e come istituzione appartenente ad una società largamente superata. E così anche la produzione, le attività ed i processi produttivi costituiranno la base materiale, il laboratorio nel quale tutti i lavoratori riceveranno in futuro il loro insegnamento superiore... Ma l'università non sarà solo legata ai processi produttivi, ma sarà legata anche alle ricerche di ogni genere... ».

Pur senza sminuire la globalità e l'originalità della proposta cubana, penso sia utile cogliere, attraverso quello che Juan Carlo Portantiero chiama « approccio archeologico » i presupposti ideologici di tale impostazione, le cui fasi iniziali possiamo rintracciare fin nella richiesta di « Reforma universitaria » avanzata dagli studenti di Cordoba nel 1918.

Nella comprensione di tale quadro vanno tenute presenti due principali linee interpretative, la prima è che, pur con tutti i limiti della generalizzazione, possiamo affermare che la proposta di riforma universitaria pur essendo nata in Argentina fu un fattore comune alla vita di tutti i paesi latino americani, la seconda è che essa potrà trovare un suo sbocco decisivo nella proposta cubana per i fattori economici e politici favorevoli che ivi si verificano scavalcando quelli che negli altri paesi erano stati i suoi « limiti invalicabili ».

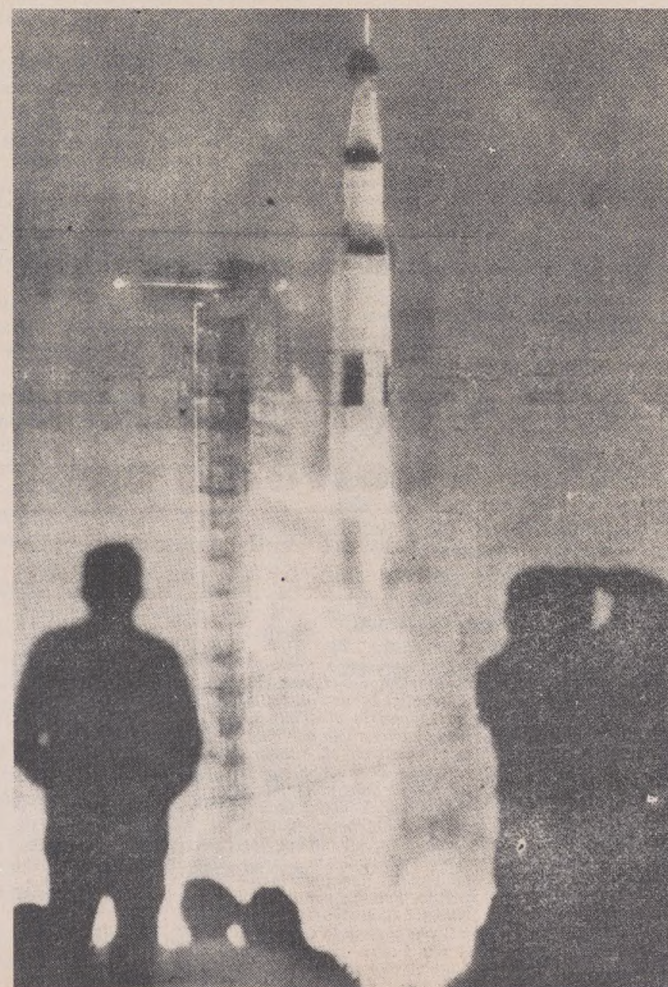
Il quadro economico politico che fa da sfondo, nei paesi latino americani, a questa prima richiesta

settori sociali in tutto il continente, segnati fin dall'inizio da un processo di sviluppo capitalistico legato alla produzione di materie prime per i paesi industrializzati, e tentativo di acquistare una propria fisionomia politica all'interno.

Se a questo quadro economico politico si aggiunge che le università erano prevalentemente governate da oligarchie autoritarie rappresentate da un cattolicesimo controriformistico, si può ben immaginare come la richiesta di riforma non uscissero dall'università e fossero alimentate da un vago umanesimo utopista, che trova la sua dimostrazione pale-

to all'interno di un progetto di cambiamenti per l'università, senza altri obiettivi, e quella che cominciava a pensare che senza una riforma sociale non poteva esserci una riforma universitaria ». Questi dunque i due poli all'interno dei quali oscillò per più di un quarantennio il cammino della Reforma universitaria con caratterizzazioni diverse per ogni paese senza possibilità di risolvere la conflittualità

Gli U.S.A. sono tornati sulla luna e questa volta senza far eccessivamente tremare il mondo di paura. La scienza, è vero, ha bisogno di uomini disposti a sacrificarsi per essa ma, molto più vero, gli uomini hanno bisogno della scienza per risolvere ancora troppi problemi di sopravvivenza: vorremmo che i viaggi sulla luna avessero un ritorno misurabile in termini di utilità mondiale, senza che possa nascere il sospetto che vengono effettuati per un investimento di spreco.



il tentativo di università popolare fatto in Perù, di cui conviene però delineare la differenza con la proposta cubana, che pur raccogliendo l'eredità del cammino della « Reforma » riesce a risolvere certe sue antinomie. Innanzi tutto vanno fissate le caratteristiche che rendono il quadro cubano estremamente diverso da quello già abbastanza eterogeneo degli altri paesi dell'America latina: « inesistenza di una borghesia industriale, sotmissione al potere straniero, corruzione del sistema politico; enorme peso del proletariato rurale, superiore numericamente ai piccoli contadini ed in una situazione di conflitto col sistema maggiore di quello del proletariato urbano, alta proporzione dei ceti medi senza possibilità di

Pur, quindi, riconoscendo la continuità di una linea ideologica che va dalle rivendicazioni settoriali e venate di umanitarismo astratto degli studenti di Cordoba alla proposta cubana di abolizione dell'università, dobbiamo sottolineare che quest'ultima, pur assumendo l'eredità della prima, ha saputo risolvere certe ambiguità che frenavano la « Reforma universitaria » ogni qual volta essa si doveva trasformare da complesso di rivendicazioni e di proposte, all'interno dell'università, in vera propria rivoluzione sociale.

Serena Marini

« Studenti e Rivoluzione in America Latina »
Edizione: Il Saggiatore
L. 1.000

Linee di spiritualità del laicato cattolico negli ultimi cento anni

Affrontare il problema dello spessore della nostra fede, dell'identità dei cristiani è un problema che si colloca al livello di una teologia che coinvolga la vita della Chiesa. E tale teologia ha modo di svilupparsi solo allorché sia chiarito e purificato l'orizzonte storico che condiziona la nostra nomina di confessarci e confermarci credenti.

L'articolo che presentiamo si sforza di delineare tale variante. Ci aiuta a capire come, nel tempo, sia stato progressivamente raggiunto e decomposto un equilibrio tra fede e vita che ora ci sforziamo di ritrovare. Ci ricorda come ci si è, nel tempo, professati cristiani, per metterci in grado, oggi, di riproporre correttamente il problema della fede, che il nostro approccio ad esso colpisca il cuore della questione.

Con qualche ritardo rispetto alla data prevista è stata pubblicata una raccolta di studi storici a celebrazione del centenario di nascita della Società della gioventù cattolica italiana, primo esempio di azionde cattolica organizzata in Italia (1). La ricorrenza dei cento anni di vita dell'Azione cattolica italiana è trascorsa forse per alcuni nella più completa indifferenza verso un'istituzione, che si considera sfasata ed inadeguata rispetto alla molteplicità di modi di incarnazione dei cattolici nella chiesa e nella società e alla pluralità di forme più o meno spontanee di gruppi ed organizzazioni; altri invece hanno considerato con un senso di diffidenza e di insofferenza ogni commemorazione, apologetica od equilibrata che fosse, per una avversione quasi innata contro qualsiasi ricordo di un passato ormai sepolto.

Non poteva certo accettare questa logica e sottrarsi alla necessità di riproporre la sua

storia centenaria l'A.C.I., non tanto per una lesionistica manifestazione di trionfalismo, quanto per un rinnovato senso storico, in grado di stimolare una più completa e meditata comprensione della sua esistenza presente. Si deve riconoscere dunque all'A.C.I. per lo meno lo sforzo di ricondurre entro una sensibilità culturale la considerazione dei suoi lunghi anni, per cogliere nella storia quei nodi di sviluppo della sua presenza nella chiesa e nella società italiana, in grado di ripresentare alla luce dell'esperienza del passato alcuni interrogativi sul significato e sulla validità della sua vita nel presente.

Nel programmare e redigere questa raccolta di studi l'A.C.I. ha cercato di ispirarsi ai criteri informativi della recente storiografia sul laicato ed il clero cattolico italiano nell'ultimo secolo.

Le ricerche storiche, quando non siano pedanti e nozionistiche esercitazioni erudite, ma vogliano influire sulla cultura per orientare la modificazione della società, risentono delle sollecitazioni culturali del loro tempo: gli interessi e gli obiettivi dello storico sono strettamente legati al contesto sociale in cui si inseriscono. Non a caso perciò nel secondo dopoguerra in Italia — in relazione al nuovo clima politico della costruzione strutturale dello stato democratico, al cui governo si presentava come determinante la guida di un partito di ispirazione cattolica, la *Democrazia cristiana* — si è assistito ad una fioritura di studi sul movimento cattolico nell'Ottocento e Novecento. L'orientamento dato a queste ricerche si svolgeva a delineare il profilo di una parte notevole del «paese reale», che, per le note vicende della questione romana e della proibizione pontificia alla partecipazione alle elezioni politiche dalla presa di Roma agli inizi del Novecento, rifiutò ogni corresponsabilità col «paese legale». Venne fissata perciò l'attenzione nell'individuare la infiltrazione e l'incidenza effettiva dei cattolici nel contesto della società civile attraverso le organizzazioni di vario genere da loro fondate. Emergeva così chiaramente nei suoi contorni una storia delle «istituzioni» dei cattolici, che, saldate alla base sulle stesse strutture ecclesiastiche, ma operanti sul piano della diretta azione politica, esprimevano l'equivoco di un connaturato integralismo.

Questi studi avevano indubbiamente il pregio di individuare la necessità vitale per i cattolici di trovare un'unione per difendersi di fronte ai soprusi di uno stato, che intendeva la libertà solo come metodo di affermazione della individualità del cittadino borghese (per cui ad esempio l'anticlericalismo di stampa massonico a servizio dei privilegi della classe politica dirigente veniva giustificato in nome della libertà di coscienza).

Sfuggivano però a tali ricerche gli «ideali» del movimen-

to cattolico, cioè le ragioni e le finalità di un inserimento preciso e definito nella chiesa e nella società. Si era colto insomma da parte degli storici il «modo» di presenza, non la «mentalità» ispiratrice e i «condizionamenti» sociali: l'attenzione per la forma di organizzazione aveva fatto trascurare le convinzioni teologiche, l'elaborazione culturale, la dimensione spirituale, l'orientamento sociale dei cattolici. Solo da qualche anno un rinnovato sentire storiografico, cosciente della indispensabile misura della interdisciplinarietà e scosso dalle rivelatrici indagini della so-

re e alle istituzioni dello stato liberale, la salvaguardia dei «diritti» del papa e della s. Sede usurpati con la presa di Roma, l'azione economico-sociale a favore delle categorie in situazione di miseria, se non alla luce da una parte delle convinzioni di fede, delle acquisizioni teologiche, delle linee di spiritualità, delle manifestazioni di pietà, e dall'altra delle formulazioni culturali, delle analisi sociali,

il retroterra teologico e culturale della cristianità italiana negli ultimi cento anni, si è posta l'A.C.I. nel promuovere gli studi per i due volumi sulla *Spiritualità e azione del laicato cattolico italiano*. Nell'impostare le ricerche per quest'opera non era certamente intenzione dell'A.C.I. realizzare una sintesi organica né toccare il maggior numero di problemi attinenti alla recente storia della cristianità italiana, ma solo «suggerire — come nota Vittorio Bachelet nella premessa — un approfondimento del tema più propriamente religioso nella vita del laicato cattolico italiano di questo secolo», in modo da «sottolineare lo sviluppo di una nuova spiritualità, di una più larga assunzione di corresponsabilità di tutti i cristiani nella costruzione e nell'apostolato della chiesa» (2).

Dalla serie di contributi offerti su questa linea si possono trarre alcune indicazioni su questa «nuova spiritualità», cui si stava aprendo la chiesa italiana a cavallo tra i due secoli considerati. Basterà soffermarsi su alcuni punti fondamentali della vita religiosa dei cattolici.

Bisogna anzitutto notare come una logica di integralismo orientasse la spiritualità e la socialità dei cattolici: vita di fede e presenza nella società venivano cioè posti sullo stesso piano, con una conseguente indebita confusione tra presupposti religiosi-spirituali e azione storica-civile. In definitiva l'assenza di una autonoma comprensione critica dei reali problemi sociali e civili e la mancanza di una autentica mediazione culturale generavano semplicemente un attivismo caritativo, privo di un'organica visione della società; così come la carenza di una chiara teologia della pietà e la non assimilazione di una teologia ecclesiale determinavano un pietismo individualistico, con l'esclusione di una religiosità comunitaria.

Indubbiamente questa identificazione della dimensione civile con quella religiosa veniva postulata da una «psicologia dello stato d'assedio», che originava un'apologetica ideologia di difesa, per mezzo della quale si voleva «rispondere alla laicizzazione totale della realtà (cultura e prassi quotidiana)» (3): la convinzione integralista sposava in tal modo un atteggiamento intransigente, sostanzialmente di una radicale inconciliabilità della fede e della vita nella

ricerca

Se il tuo abbonamento è scaduto ricordati di

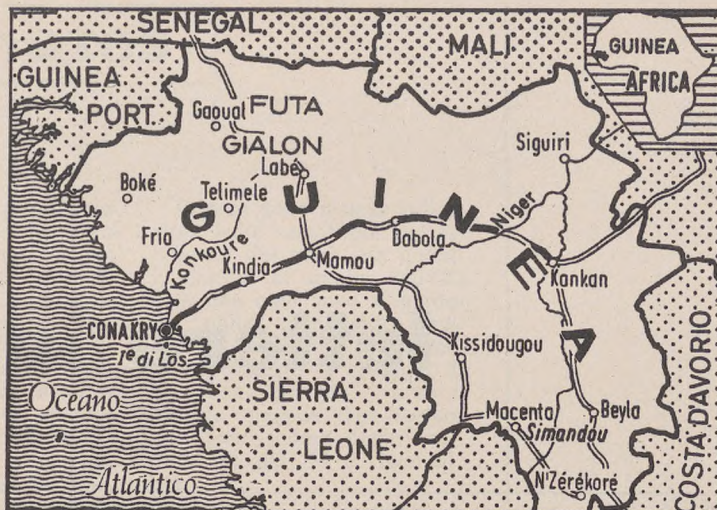
**RINNOVARLO
RINNOVARLO
RINNOVARLO**

ricerca

ciologia religiosa, e una ripresa sollecitazione spirituale, sorta nel contesto teologico-religioso del Vaticano II e illuminante in modo particolare la natura ed i valori della chiesa locale, hanno destato l'interesse per scoprire l'evoluzione storica dei principi e delle espressioni di fede dei cattolici italiani. Ne è subentrata la consapevolezza dell'impossibilità di comprendere a fondo e chiaramente fenomeni originali per la cristianità italiana, come la prima organizzazione del laicato all'interno della chiesa, la «contestazione» alle struttu-

delle direttive politiche, delle impostazioni civili.

Sulla scia delle nuove ricerche storiche, volte a indagare



Un numero imprecisato di condanne a morte sono state eseguite in Guinea a seguito del processo contro gli esecutori del tentativo di invasione del novembre u.s. Tra i nomi dei condannati figuravano però ex ministri ed attuali oppositori al regime di Sékou Touré: il macabro avvenimento delle esecuzioni capitali ci ha rivelato quindi un regime anch'esso bisognoso di uccidere per sopravvivere all'opposizione politica.

chiesa con la cultura contemporanea e con la incidenza nello stato moderno di marca e struttura liberale.

D'altro canto l'assunzione delle pratiche socio-civili e delle concrete necessità quotidiane nella sfera religiosa formava una «nuova» pietà, fatta di «preghiera attiva», che si raccoglieva non più solo ed esclusivamente attorno ai tradizionali luoghi di culto, le parrocchie, ma si strutturava in nuovi organismi, quali «unioni, casse rurali, mutuo soccorso», «non in opposizione, ma a fianco della parrocchia, come dilatazione o rinnovamento della stessa in una corsa che, per speranza di giustizia, talvolta finì per confondere (o nascondere) la sostanza con l'accidente, il fine trascendente con la pratica operosa e fervorosa, infine la pietà, che è sempre forte, spregiudicata e coraggiosa, con il patriottismo clericale, che è sempre presuntuoso, incivile e senza comunicativa» (4). Anche se non si può tacere che il culto così concepito, posto al di fuori della espressione ecclesiale e comunitaria, cedeva il passo al devozionalismo, fatto di individuali pratiche di pietà e svuotato di ogni ispirazione biblica e liturgica.

Non mancavano certo élites intellettualmente avanzate, che si sforzavano di elaborare in modo originale da una parte una concezione organica della società, in base ad una dottrina economico-sociale autonomamente formulata, ma ispirata dal «patrimonio di verità rivelate» e da una «carica di religiosità» (5); dall'altra un'interpretazione comunitaria della chiesa, rapportata all'autentica ed originaria fonte biblica, contro ogni «processo di irrigidimento e di centralizzazione giuridico-istituzionale» (6). Sta di fatto però che queste furono posizioni di per-

sonalità o gruppi isolati, con il notevole pregio di impostare orientamenti sociali e teologici e di proporre ideali modelli civili e religiosi da attuare, ma con l'insuperabile limite nello stesso tempo di astrarsi dal concreto contesto storico, precludendosi ogni possibilità di incidenza immediata. Non va trascurata la sofferenza di costoro, che coscienti di non poter vedere realizzate a breve scadenza le loro tipologie, indicavano coscientemente ipotesi sociali ed ecclesiali in grado di trovare un giudizio storico ed una verifica reale solo a lungo termine.

Ma una serena valutazione non può non giustificare più comprensivamente coloro che assumevano obiettivi culturali e teologici senz'altro più modesti, capaci però di trasformare, sia pur parzialmente, il settore in cui si immettevano. E' il caso, ad esempio, di associazioni come la Società della gioventù cattolica o la Federazione degli universitari cattolici, che si preoccupavano l'una di farsi stimolo per costruire giorno per giorno una «chiesa comunitaria di fede, di speranza e di carità» attraverso la partecipazione attiva, anche se spesso in modo confuso e devozionale, alla vita liturgica (7); l'altra di offrirsi come punto di riferimento per orientare la società ad impostarsi in una dinamica di sintesi tra credo religioso e presenza civile, vale a dire «promuovere ed avvivare la religione» in modo da «propugnare nella vita pubblica, negli studi e nell'esercizio professionale con gli scritti, con la parola e con l'azione i principi sociali cristiani, la dottrina e la morale cattolica» (8). Furono dunque soprattutto associazioni di giovani, sollecitati dal desiderio di conciliare la propria esigenza formativa con l'inscindibile ansia di vedere cambiare qualcosa dalla loro azione, a porre in discussione ogni preclusione sociale e civile ed ogni cristallizzazione ecclesiale e religiosa, per trovare uno spazio preciso di operabilità e rinnovamento.

Le direttrici principali lungo le quali si è mossa la spi-

ritualità dei cattolici italiani si ispirarono in definitiva ad una ecclesiologia concepita in senso istituzionale e gerarchizzato: si guardava alla chiesa come un ideale di società perfetta, dalle strutture funzionalmente organizzate all'opera di redenzione spirituale da una congenita condizione di peccato e di riscatto umano da una situazione di miseria materiale, dall'aspetto essenzialmente formale fondato sulla nota clericale e curiale, dalle convinzioni scarsamente collaboratrici, modellate sui poli dell'autorità e dell'obbedienza. Se così si presentava la chiesa «ufficiale» non è difficile comprendere come ogni tentativo di iniziativa laicale venisse am-

messo solo al di dentro degli schemi acquisiti e riconosciuti, con una prevalente accentuazione del sistema organizzativo, che meno poteva sfuggire alla sorveglianza di un continuo controllo sia per l'assetto ecclesiastico datosi, sia per la leadership fondamentale aristocratico-borghese.

Furono presenti, come si è accennato, notevoli spunti di rinnovamento teologico della ecclesiologia, per cercare di ancorare atteggiamento religioso e vita spirituale alla matrice biblico-liturgica e comunitaria. Ma tutto ciò rimase limitato nell'ambito di pochi gruppi e di circoli ristretti, con funzione indubbiamente precorritrice e profetica, ma provocò la reazione delle alte sfere gerarchiche e il timore diffidente degli strati «popolari».

Pietà, preghiera, devozione, culto si intrecciavano dunque sul filo di un atteggiamento individualistico nell'impostare il rapporto religioso uomo-Dio. Gli impulsi a sbloccare la contraddizione di una chiesa, che da una parte continuava a proporre il suo ruolo tradizionale di mediatrice tra la realtà umana-naturale e la trascendenza divina-soprannaturale, e dall'altra poco o niente faceva per accentuare la sua dimensione comunitaria e carismatica, provennero più da iniziative spontanee delle organizzazioni ecclesiastiche-laicali che da proposte precise delle gerarchie clericali. Ciononostante i cattolici italiani rimasero saldi in una spiritualità radicata in un convinto cristocentrismo, ma disincarnata dal confronto socio-culturale, incapace di misurarsi con le istanze della società civile, in definitiva — per usare un termine attuale — non «secolarizzata».

Maurizio Reberschak

Note

(1) Spiritualità e azione del laicato cattolico italiano, 2 voll., Editrice Antenore, Padova 1969. Il proposito di costituire la Società della gioventù cattolica si concretizzò a Roma nel giugno 1867; l'associazione venne riconosciuta ufficialmente da Pio IX con un breve pontificio il 2 maggio 1868.

(2) p. VIII.

(3) P. BREZZI, Spiritualità e socialità nella storia dell'Azione Cattolica Italiana, p. 10.

(4) G. DE ROSA, Parrocchia e pietà nella Chiesa veneta dell'Ottocento, p. 646.

(5) L. OROBONA, Giuseppe Toniolo e la sua spiritualità nella storia della Azione Cattolica, p. 513 e 516-517.

(6) F. TRANIELLO, La spiritualità rosminiana nella storia religiosa dell'Italia moderna, p. 111.

(7) M. AGNES, I motivi religiosi che caratterizzarono la Società della Gioventù Cattolica dal 1867 al 1874, p. 216.

(8) M. CASELLA, Gli universitari cattolici romani dal 1894 al 1900, p. 270.

lettere in redazione

Maria C. Bartolomei ci ha inviato questa lettera in risposta a quella inviataci da Riccardo Orioles, di Milazzo, e pubblicata sul n. 20, del 30-10-70, di Ricerca.

Caro Riccardo,

innanzitutto — e non per formalità — un grazie fraterno per la tua lettera.

Il tuo discorso ha quattro nodi-tappe fondamentali. Così, almeno, io lo capisco.

1) Data e concessa l'attuale contrapposizione delle due correnti (capitalismo - socialismo) presenti i due possibili giudizi: o si crede che il capitalismo sia riformabile dall'interno o si pensa che la vittoria sull'ingiustizia non possa che scaturire da un'azione rivoluzionaria — in senso rigoroso e totale — poiché si ritiene che la struttura capitalista *comunque ritoccata* si porti dentro, intrinsecamente, le storture che in essa si manifestano. 2) Sottolinei il non darsi di fatto di una terza via: ciò / chi non è contro il sistema nella prospettiva socialista è per il sistema, che lo voglia o no, che lo avverta e no. Il terzaforzismo e la neutralità non sono solo posizioni sbagliate; sono posizioni inesistenti. E si collocano, nella lotta, entro il polo capitalistico. 3) La Chiesa occidentale, storicamente ha avuto ed ha un ruolo politico di conservazione di cui anche la FUCI è stata nel passato attivamente responsabile e continua ad esserlo anche ora nella misura in cui non si schiera dalla parte opposta; 4) La FUCI pertanto deve operare una scelta di campo. Il non operarla è operarla egualmente e, anche contro le intenzioni, dalla parte del rafforzamento del sistema.

Mi chiedo: la FUCI, come tale, può e deve far una univoca scelta politica intesa — ed è molto importante — non come scelta di meta, di cause da servire, della « parte » da scegliere, ma come scelta di mezzi come strategia?

La FUCI vuole essere un modo religioso di incontro di studenti. Può e deve spingerli ad impegnarsi nella storia, può e deve stimolare in essi l'esigenza di formarsi una coscienza politica e di proiettarsi in una operatività politica, ma non può essere, come associazione, l'equivalente di un partito. Questo è un discorso teorico e de-situazionato, lo so. E tento di rimediare completandolo. Le tue o-

biezioni mi pare possano essere essenzialmente due: a) la FUCI, per la situazione in cui ha vissuto e vive in Italia e nella Chiesa italiana, ha avuto - e ben precisa - una colorazione politica e, aggiungi, tu, nella linea della conservazione. Che coincide con lo sfruttamento. Dunque per cavarsi fuori da questa collocazione deve fare la scelta opposta; b) (ed è obiezione più radicale) per la situazione-azione della istituzione - Chiesa, oggi e qui, una Fuci che non fa scelta politica, avalla il colleterismo tuttora vigente, di un certo tipo tra Chiesa e potere politico. Cioè, ancora una volta, fa politica e quella « sbagliata ».

Per la prima obiezione: la situazione che ci sta alle spalle si può vedere-valutare entro un'altra visuale: quella dell'integralismo. Per me la scelta *diversa* è il rifiuto dell'integralismo. Ciò conduce e condurrà anche ad evitare ogni integralismo di destra. Ma dalla radice. Non in modo tale che il processo sia reversibile. Certo, è difficile condurre una battaglia contro l'integralismo evitando il qualunquismo, l'onnidattabilità delle fede cristiana, il mito delle virtù private. Noi tentiamo di farlo rifiutando la politicizzazione della FUCI come tale, e insistendo d'altra parte per la politicizzazione dei singoli e dei gruppi. Di fatto ciò non avviene senza colorazione di contenuto, né, infatti, qualunque posizione politica è compatibile con la fede cristiana, né in astratto, né nella situazione concreta in cui ci troviamo. Molti di noi non sono lontani dalle tue conclusioni, in questo settore, e io posso certamente auspicare che tutti i fucini di oggi convergano su posizioni la-tu sensu socialiste. E che ciò li conduca « uti singuli » ad impegnarsi in attività politiche, da soli o in gruppo. Ma non sarebbe mai « la FUCI » - come comunità ecclesiale - ad aver fatto una scelta politica: non è una differenza tanto sottile da essere irreali. E' essenziale, invece, per noi, per la Chiesa, per la nostra fede cristiana. Forse ancora più sfumata vien fuori la risposta alla seconda obiezione, ma, insisto, non si tratta di « virtuosismo di penna ». Io credo che la lotta di fatto all'integralismo sia il colpo più serio inferto al ruolo politico di conservazione dell'Istituzione-Chiesa. Ma, soprattutto, credo che sia sbagliato ridurre o-

gni presenza alla sua sola valenza politica di immediato schieramento. Soprattutto per quel che riguarda la presenza nella chiesa, l'impegno religioso e di fede: non possiamo non chiedervi di usare altre categorie. Il principio del sistema capitalista è certamente contrario alla liberazione dei poveri, all'amore vero dell'uomo, ma vi sono dei margini, nel sistema in cui l'amore è possibile e non mistificante, vi sono azioni che pur non direttamente contro il sistema, cioè non politiche, non sono per il sistema, sono autenticamente in favore dell'uomo.

Capovolgendo il discorso: si può dare e si dà la bontà e la utilità non mistificanti anche di azioni non politiche o, se preferisci, ogni azione è politica ma non tutta l'azione è politica (la differenza tra i latini « omnis » e « totus »). E il margine non catalogabile in base allo schieramento politico di un'azione è un margine reale di libertà, di possibile bontà ed efficacia. E' un margine che dobbiamo, come cristiani, rivendicare con forza, quando si tratta della presenza nella Chiesa, del nostro impegno di fede nei confronti del messaggio, della novità di vita da servire in e attraverso la comunità ecclesiale.

Qui arrivo a toccare, sempre andando a ritroso, il secondo dei tuoi punti. La politica della neutralità è certamente falsa e falsificante. *Oltre al terzaforzismo politico, da proscriversi - e possiamo essere d'accordo - vi sono presenze ed azioni che pur storiche non sono complanari rispetto allo scontro socialismo-Capitalismo, pur non estranee alle mete di questo scontro.*

Rimane l'ultimo, cioè il primo, dei nodi problematici da te posti. Non me la sento, di addentrarmi in una analisi politica e di strategia circa i rapporti socialismo-capitalismo.

Tu comprendi bene però che è veramente semplicistico parlare di capitalismo e di socialismo. Essi sono dei principi astratti, così come anche parlare di sistema è in certa misura, limitata, un'astrazione. Ancora più semplicistico è opporre riformismo rivoluzione. E' quasi inevitabile, è necessario, è una separazione netta tra buono e cattivo che emotivamente ci urge den-

tro, ci incalza, ma rimane semplicistico, a mio parere.

Tu; nelle tue lettere, proponi due volte il confronto in base alle mete, alle premesse e promesse. Ma il confronto fatto così è facilmente mistificato e mistificabile. Più rigorosamente, al momento cruciale, proponi un confronto secondo le strategie: esse, infatti, condizionano le mete. In altre parole, una strategia non rivoluzionaria è comunque per lo sfruttamento, anche se vorrebbe combatterlo. Ma a questo punto ti chiedo: quando la rivoluzione; nel suo prospettarsi e farsi, fa i conti con la situazione storica, accetta delle attese, non si vende agli obiettivi parziali, no, ma nemmeno rifiuta ogni forma di gradualità, che è sempre compromesso, sia tu dimi dove cessa la rivoluzione e comincia la riforma? In base alla meta, all'ideale che si persegue? Ma questo criterio l'abbiamo già eliminato.

E allora? Io non riesco ad uscire dalla difficoltà. Non ho soluzione. Personalmente, però continuo a pensare che non solo la strategia schieri e sia efficace ma molto anche la meta perseguita.

Forse tu riconduci questo alla tendenza dei cristiani di guardare all'alto la storia, di porsi « al di sopra » delle parti. Mi pare che la tua sia una osservazione molto centrata. Dal mio punto di vista devo dire che tale stortura mi sembra storicamente verificata, mi sembra - anche - una infedeltà alla logica che ha guidato Cristo a incarnarsi come Gesù di Nazaret, uomo ben definito in una condizione storica, e di opposizione ad un'altra. Ma mi sembra anche che questa tendenza sia stata un primo passo verso il superamento dell'integralismo, e sia migliore di altre prese di posizione della cristianità che, pensiamo, all'epoca della rivoluzione francese, era assai più per il più rigido realismo che non per una posizione di mediazione. E il superamento dell'integralismo è l'unica condizione perché i cristiani possano autenticamente schierarsi come singoli e come comunità viventi in una determinata situazione. Liberi da ogni pregiudiziale di integralismo i singoli cristiani e le comunità sapranno di dare una testimonianza *relativa*. Allora anche la FUCI « come tale »...

Quando ancora, invece, c'è la preoccupazione che la propria te-

stimonianza debba essere assoluta, allora il tentativo del terzaforzismo è facile.

Ci si può e ci si deve chiedere di giocarci vita e coscienza nella storia, infatti, ma non la validità universale della Parola di Cristo. Certo che il terzaforzismo non rispetta affatto l'universalità della carità e del messaggio, è una risposta grottesca ad una esigenza reale e grave: ma risposta spiegabile, mi pare, se non giustificabile.

E vengo ad un'ultima considerazione.

Credo che sia corretto affermare che non c'è altro modo di aiutare immediatamente e direttamente gli sfruttati dal potere economico del padronato, se non la collocazione a sinistra, il contributo alla lotta di classe. In questa prospettiva concordo pienamente con te. Mi chiedo, però, altre due cose: 1) se aiutare i poveri (coloro, cioè, che sono poveri, economicamente, e dal punto di vista della cultura, della libertà, del potere, della sicurezza, del prestigio) consista solo nell'aiutare la loro lotta di classe contro lo sfruttamento; 2) Mi chiedo se si debba-possa tendere - nello sforzo umano di costruire il mondo « solo » a lottare perché si giunga attraverso la dittatura del proletariato, alla società senza classi.

Punto 1° - Mi rendo ben conto che lo scopo della lotta di classe non è solo o tanto una rivendicazione di benessere economico. Forse non è per nulla questo. Anche se lo comporta, talora, come conseguenza. Lo scopo è rendere umani i rapporti umani e ciò attraverso la lotta allo sfruttamento che trae origine da motivi economici e che comporta disagi anche economici per gli sfruttati. Nella logica capitalista, infatti, di organizzazione della società, il principio supremo, il motore della vita-attività è il profitto privato perseguito da un uomo contro l'altro, da una classe sull'altra. Ed ecco che lo sfruttamento economico porta con sé travolgendoli, gli altri valori umani. Dà origine ad una società disumana, dove il prodotto e il consumo valgono assai più dell'uomo, dello schiacciamento della sua vita e persona, della sua morte diretta o indiretta, violenta o meno.

M.C.B.

I lavoratori del mare

Perché sono convinta che non solo economiche ma globalmente umane sono le premesse e le promesse della lotta (che tu giustamente distingui dell'odio) di classe ritengo che nell'« aiutare i poveri » rientri ogni azione-attività e presenza volta alla promozione dell'uomo, nel rispetto dell'uomo. Se queste attività sono autentiche non credo che siano alienanti, che distruggano dal prendere coscienza dei problemi di struttura, della necessità di mutare alla base la logica che regge il sistema.

Dunque, se il tuo discorso è un discorso sulla modalità giusta e umana di vita sociale, e sul mezzo per realizzarla io, come cristiana, lo considero un discorso urgente e di primaria importanza. Se il tuo discorso è un discorso sulla modalità di servire l'instaurarsi del socialismo, e attraverso questo, lo realizzarsi di ogni valore umano, io, con franchezza, lo considero un discorso pretenzioso e parziale, rispetto ad un globale discorso-progetto sull'uomo.

Vi sono due piani di discorso che non si possono ridurre ad equazione, pena la vanificazione della fede e del cristianesimo: 1) lo sfruttamento motivato dal principio capitalistico del profitto privato è alla origine dell'ingiustizia sociale; questo male esige una salvezza, che è l'instaurazione del socialismo; il mezzo per servire tutta la società è scegliere per la parte di essa che può liberarla tutta, cioè i poveri il proletariato attraverso la lotta di classe in vista della vittoria su ogni classismo e sfruttamento; 2) alla base di ogni male dell'uomo, di ogni ingiustizia, violenza, egoismo, sofferenza, nella morte vi è un peccato. Questo male esige una salvezza. La salvezza è venuta nel Cristo Gesù. Convertirci a Lui, in Lui credere, accogliere la Sua parola, accettare la sua vita che viene principalmente (ma non esclusivamente) comunicata dai segni sacramentali che la Chiesa celebra, dal segno che la Chiesa è, cambiare la nostra vita personale e sociale a livello di strutture e di rapporti individuali secondo la sua vita, diffondere il suo messaggio: questo è il modo non per realizzare la salvezza, ma per entrare storicamente personalmente e comunitariamente nel dinamismo della salvezza di Dio. Queste due linee di discorso non

In tempi come questi in cui il grande sviluppo della aviazione civile tende ad assorbire buona parte del traffico passeggeri, il mare viene ad essere considerato quasi esclusivamente sotto il profilo turistico e non si pensa che in esso molti uomini lavorano sottoposti ad un non comune sfruttamento. I molti naufragi di questi ultimi tempi, le agitazioni dei marittimi, il cambiamento di sede da Genova a Napoli, della Costa Armatori, ed il processo per il triplice omicidio sul cargo Granefors che si è recentemente celebrato a Genova, hanno riproposto all'opinione pubblica il mare come luogo di lavoro, di lavoro duro, rischioso e tremendamente soggetto allo sfruttamento organizzato.

La vita dei lavoratori del mare, non è mai stata facile né bella nonostante la retorica letteraria che vi si riferisce; dapprima le difficoltà erano nell'elemento: erano i venti, la notte, la rotta, l'ignoranza delle coste e delle correnti, la precaria solidità delle navi, etc.; e da questo primo periodo data l'avvento dello sfruttamento del lavoro sul mare: gli schiavi. In seguito la introduzione dei motori e dell'acciaio resero possibile una maggiore sicurezza ed efficienza nei viaggi sul mare, ma non risolsero, anzi, aggravarono nella misura in cui investirono un maggior numero di persone, la condizione di sfruttamento dei lavoratori del mare, condizione che con il progressivo diminuire di questi ultimi anni del traffico passeggeri, tende a deteriorarsi sempre più, nell'ambito di un lavoro sempre più oscuro e separato dalla sensibilità dell'opinione pubblica.

Questo lavoro oscuro è quello delle navi da carico, delle petroliere, dei pescherecci d'alto mare e non, etc. Viene a questo punto la prima domanda: di chi sono le navi? Si apre qui una finestra che ha per paesaggio gli armatori, le società di navigazione; personaggi difficilmente identificabili che sfuggono quasi sempre ad una, sia — pur minima —, azione di controllo da parte degli organismi pubblici dello stato: le bandiere ombra (la Panamense - la Liberiana, etc.) sotto il cui segno navigano navi di mezzo mondo, portando dietro, allo sbaraglio, uomini scelti soltanto con criterio della convenienza; in pratica costretti ad imbarcarsi a condizioni sub-umane pur di non perdere il lavoro. Conseguenza di ciò il contrabbando, la violenza con cui si deve sopravvivere, i lunghi periodi di isolamento in mare e le fugaci soste nei porti non meno rischiose a causa della malavita, dei rachets degli

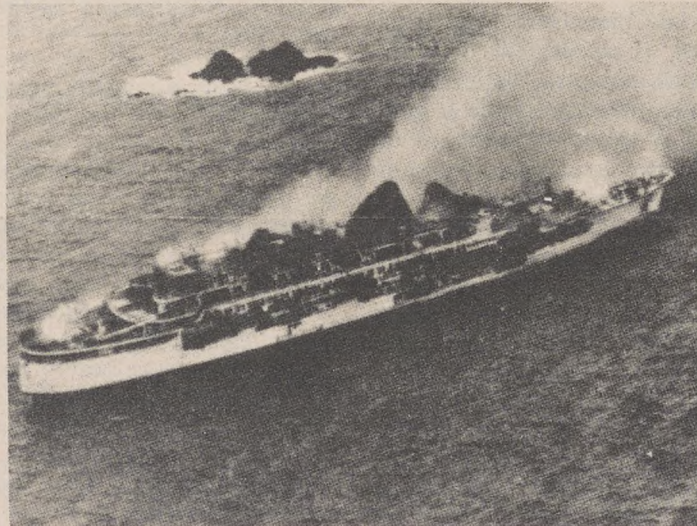
scaricatori, della prostituzione, delle malattie infettive eccetera. Qual'è il contraccambio a tanto rischio, a tanto lungo peregrinare sugli oceani di tutte le latitudini? Scarso, scarsissimo: infatti se un mese lavorativo nella migliore delle ipotesi (superpetroliera con bandiera ombra) può essere pagato anche 190 mila lire, non c'è alcuna garanzia di continuità del lavoro, di cassa mutua per le malattie, etc., e a questo proposito riprendo quanto dice « La Stampa » del 14 gennaio '71 (in un articolo di commento al doppio naufragio della « Texaco Caribbean » e della « Brandeburg » nel canale della Manica): « ma la differenza è nel rapporto con l'armatore spesso invisibile e imprecisabile come un fantasma, o individuato in un prestanome che risiede in qualche città propizia alle finzioni giuridiche, come Montecarlo. Con le « bandiere ombra » non c'è continuità nel rapporto di lavoro, non c'è alcuna possibilità di contrattazione collettiva. Se la compagnia armatrice è seria, come nel caso delle navi cisterna operanti per grandi società petrolifere, i guadagni e l'assistenza

Queste sono alcune indicazioni sulle condizioni dei lavoratori del mare, tra questi i marinai di quelle 300-400 navi che ogni anno si perdono nella immensità degli oceani, o meno romanticamente davanti le spiagge di San Benedetto del Tronto o davanti qualche diga foriera dei porti (come capitò nell'inverno del '70 a Genova), etc.

Come si è cercato di far vedere, questo lavoro sul mare è compensato male in vita e dopo morte agli eredi (i familiari degli uomini del « Rodi » prenderanno solo 250 mila lire di indennizzo per il familiare defunto); ma perché per guadagnare il pane si deve ancora morire?

A questo punto il discorso non si può più concludere, anzi è necessario allargarlo a tutti gli uomini che rischiano ogni giorno sul lavoro e che, vedi caso, sono nella maggioranza gli sfruttati, i poveri.

Il crollo di una miniera, il naufragio di una nave, sui giornali borghesi, fanno notizia; dopo due o tre giorni: il silenzio. A tutto ciò bisogna opporsi con fermezza: le



za sono accettabili, forse superiori a quelli del contratto italiano. Se l'armatore gestisce una vecchia nave alla ricerca di traffici negli angoli meno battuti della terra le paghe sono basse, le condizioni di vita a bordo sono durissime. Marinai con l'ulcera perforata sono stati curati con pastiglie di aspirina per risparmiare il trasporto in aereo all'ospedale.

Il lavoro sul mare non è valutabile in termini di salari e di indennità né di orari. Non ha rapporto fisso con i guadagni dell'armatore, modesti in periodi di noli bassi, vistosi in periodi di forte richiesta delle navi, come l'attuale. Il marinaio li ignora e continua a peregrinare da un oceano all'altro, affidato all'onestà e alla capacità di un comandante, unico padrone a bordo « dopo Dio ». Anche alla qualità della nave non sempre garantita dalle ispezioni ufficiali.

morti dei lavoratori non possono essere considerate e riportate sui giornali con la categoria « pietà »; non esiste un modo neutrale nel riportare queste notizie, esse infatti, non sono né tragedie, né disgrazie, né disastri: esse sono omicidi, stragi non molto diverse da altre come Avola, come Battipaglia.

L'unico modo di porgere la notizia di un naufragio in cui i lavoratori del mare perdono la vita è, nella misura in cui si manifestano le responsabilità prossime o remote, denunciare l'armatore, i responsabili della compagnia di navigazione che da secoli si arricchiscono mandando uomini allo sbaraglio sugli oceani, uomini accostati gli uni gli altri senza un sia-pur-minimo sostrato culturale comune, se non il disperato bisogno di dovere vivere ancora, costi quello che costi.

P.C.

sono estranee. C'è un peccato sociale oltre che un peccato individuale. Praticare la giustizia vorrà poter anche voler dire fare la rivoluzione, senz'altro. Ma non il contrario.

E' tremendamente bella e vera la frase di Brecht, che « la nostra è un'epoca dura, in cui parlare di alberi è peccato ». Io non voglio sottrarmi ad una urgenza storica. Accetto che ci sia una priorità di valori, se non assoluta, relativa all'incalzare dei tempi e delle circostanze in cui siamo immersi. Ma; per dei cristiani, ecco il punto, parlare di Dio non equivale a parlare di alberi. Perché gli alberi non agiscono, non cambiano il cuore dell'uomo, non salvano, ma Dio sì. E noi pensiamo che il problema della salvezza dell'uomo comprenda ma superi quello della liberazione. La liberazione dell'uomo (e chi la serve) entra certamente nel piano di salvezza, è per noi costruire autenticamente il Regno di Dio. Ma non è tutto. In prospettiva cristiana la lotta di classe viene vista come parte (e parte importante per la contingenza storica) del piano di salvezza di Dio, che riguarda ogni uomo che viene in questo mondo. Ma in questa prospettiva ogni uomo è un povero da servire, da salvare, da riportare al Padre. E più poveri sono coloro in cui più si manifesta il peccato. Per questo, per un cristiano, servire i poveri ha lo stesso significato che ha per te, ma ne ha anche un'altro, più vasto, mi pare.

La nostra speranza è in Dio e non nella società socialista. Il nostro futuro è nel Regno eterno, non nel futuro terreno di una società senza classi. La nostra salvezza e liberazione è Dio e non le nostre opere. Domani, instauratosi il socialismo, dei cristiani autentici, dovranno essere in grado di contestarlo, di mostrarne i limiti, la infinita distanza che lo separa da una vera e piena fraternità umana, la sua inadeguatezza a colmare il desiderio del cuore dell'uomo, che esige una vita e una comunione piena con Dio e i suoi fratelli. L'instaurarsi del socialismo non è la vittoria sul peccato. L'uomo, ogni uomo, sarà sempre un peccatore che solo Dio può salvare, a cui solo Dio può dare un cuore nuovo. Una vita nuova. La capacità-volontà di donarsi nell'amore.

Maria Cristina Bartolomei

Identità cristiana: una metodologia da scoprire

non è ancora, nel significato teologicamente più positivo, secolarizzazione.

Dal paganesimo alla secolarizzazione: il rischio del secolarismo.

Ed ecco che in questa angolarità la identità cristiana appare come tutta da scoprire o, meglio, da inventare, mentre, nel passato, poteva essere apparsa come tutta scoperta e tutta fissata. In realtà, entrambi i poli sono ineludibili; entrambi coesenziali. Dal punto di vista del fondamento di Cristo l'identità cristiana è tutta compiuta e, semmai, è da ri-scoprire, e, dal punto di vista della storia, essa è tutta da inventare. Il medium, tra questi due parametri, è lo spazio ed il tempo dalla Chiesa.

Nella Chiesa risuona la Parola che interroga e vivifica; la chiesa stessa, poi, è a sua volta Parola ed evento, annuncio e fatto. « Fatto », inoltre, con una duplice prospettiva: come Pasqua che continuamente vi si celebra e come martirio, testimonianza, della comunità, nelle opere. A livello fenomenologico non altri che questa è la descrizione della realtà sacramentale che costituisce la chiesa e che si costituisce a partire dalla Chiesa.

Il « sacramento »: nella storia e della storia

Ma anziché « riassumere » nel sacramentale — in senso stretto — i termini dell'incontro tra fede e storia, è forse più proficuo, entro una visione più ampiamente sacramentale, relativizzare « il » sacramento stesso e vederlo come uno degli aspetti in cui si biforca, e si manifesta, la realtà nuova creata dall'irrompere nella storia di Dio, che si rivela incarnandosi. In questa realtà nuova il polo sacramentale — in senso stretto — è quello intraecclesiale e si colloca nella prospettiva della parola, della manifestazione; l'altro polo è quello del silenzio, della cristianità anonima (di cui parla K. Rahner) che — come singoli e come comunità — è non solo in stato di diaspora, ma sparisce completamente, si perde completamente nel profano, assimilandosi ad esso e in ciò si realizza come cristianità storica, germe del Regno. Sacramento — nuovamente — ma più ampiamente in fine. Poiché il Regno è la realtà che giudica e chiama mondo e chiesa: è una realtà nuova, da Dio, che ci attende alla fine e che, pure, qui si prepara.

Il Regno: meta e parametro di autenticità

Il Regno non è la chiesa che si è fatta mondo né il mondo che si è fatto chiesa: ma appunto per questo chiede ed offre ad entrambi la loro autenticità. Nella ricerca di

una autentica antropologia cristiana e del senso della presenza/azione/annuncio delle comunità ecclesiali, si deve e può dunque cercare nella similitudine e differenza rispetto al Regno, il parametro della autenticità. Questo sforzo si può compiere in diverse direzioni, pur restando comunque, (forse val la pena di sottolinearlo esplicitamente) la tensione ad una armonia da rispettare, inventando da parte nostra i mezzi per tale rispetto, e non ad una sintesi ipotetica e volontaristica, posta in essere da noi. Una direzione può essere particolarmente proficua ed interessante ed è, comunque, una proposta con cui confrontarsi.

La prospettiva è quella del giudizio di fede sulla storia che consenta, di conseguenza, di uscire dalla opposizione storia-fede e di fare della storia una categoria di comprensione della Rivelazione. Ma l'orizzonte può e deve essere ulteriormente precisato. All'interno della storia si può individuare provvisoriamente e relativamente nella politica e nella politica un filone e una modalità non esclusiva ma privilegiata di umanizzazione, di promozione, di sviluppo.

La politica come emergenza della comunitarietà: categoria di comprensione e non di sostituzione della Salvezza e della Rivelazione.

Ed ecco che si giustifica e si relativizza al tempo stesso la particolare emergenza e significatività della compromissione e dell'impegno politico dei cristiani, della problematizzazione e del ripensamento su i rapporti intercorrenti tra teologia e politica, tra fede e impegno storico-sociale. La politica, giudicata secondo categorie intraecclesiali, è una delle principali manifestazioni della carità che si manifesta nel luogo e nel tempo, che si situa, insomma, e ciò in pieno accordo con il giudizio umano-culturale che su di essa si può dare. Essa è la problematizzazione, ancor più: la tematizzazione, della comuni-

tarietà. Scopirla ed accoglierla come mezzo privilegiato di servire la promozione e la liberazione dell'uomo significa riconoscere che l'uomo si serve e si raggiunge non esclusivamente ma innanzitutto attraverso la comunità, significa consentire con Dio che salva i singoli ma come suo popolo e non atomisticamente; significa, in ultima analisi, determinare rispetto al tempo la convinzione cristiana, che solo una autentica ottica comunitaria consente di non strumentalizzare l'uomo ma di farne un fine.

Il problema metodologico alla base della formulazione del prossimo Congresso FUCI.

In questa impostazione, le categorie proprie della liberazione politica e storica possono essere servite con dedizione totale, pur non venendo a sostituire o a coincidere con le categorie cristiane della rivelazione e della salvezza. La scoperta è la profonda unità, tra i due aspetti, il loro reciproco illuminarsi ed esigersi, anziché escludersi. A lunga scadenza, come gruppi FUCI ci attende un congresso sulla identità cristiana: una scelta certo tempestiva ed importante, poiché non si tratta di fare solo un discorso intraecclesiale, né di sfuggire ai problemi di fondo risolvendo ed esemplificando le contraddizioni a livello empirico-fenomenologico. Si tratta di accostare un problema metodologico che scaturisce e propone non una neutralità ma uno schieramento, nell'ambito del quale si gioca ogni e tutta la nostra autenticità.

M.C.B.

(continua da pag. 1)

mediano e va vista come apertura: può diventare una purificazione o uno svuotamento. Ma per quanto ambigua, presa in sé e per sé, certo l'istanza del silenzio, che si manifesta nella cristianità, è buona, è condizione di sviluppo in senso positivo: essa è non a caso collegata, si diceva, col momento della crisi, cioè etimologicamente e letteralmente, col momento in cui si tenta di giudicare intorno alla identità cristiana, di ripensarvi, per ritrovare una originalità e originarietà che si percepiscono e si sperimentano appannate e problematiche.

I condizionamenti culturali: peso e limite ma anche forma ineludibile.

Qui sarebbe lo spazio virtuale di una analisi puntuale, che limiti di diversa natura non ci consentono: ma certo è lo spazio doveroso di alcune precisazioni, della traccia di alcune coordinate fondamentali per storicizzare ed inventare il discorso. La nostra esperienza ed il nostro orizzonte sono quelli di una cristianità occidentale, europea, anzi, razionalista e pur sempre costantiniana. La sua crisi si configura come crisi anzi scomparsa dei modelli e delle strutture, dei ruoli in cui la vita cristiana e l'esperienza di fede della comunità e dei singoli erano state vissute e tematizzate, in dipendenza da una certa cultura. Distingue il « proprium » cristiano dal viluppo delle sue conseguenze ed emergenze storiche è compito arduo, per certi aspetti irrealizzabile, ma ancor più necessario. Il passaggio dall'una all'altra incarnazione storico-culturale del cristianesimo non conosce la essenzialità lineare di un momento in cui si recupera il « Vangelo » in assoluto, ep-

pure questa possibilità di mutazioni presuppone, come entropia ontologica e mentale, la possibilità di affermare un « proprium » puro e non contingente anche se mai lo si coglierà e attingerà come tale.

La crisi dei modelli religiosi precedenti: crisi ecclesiale oltre che ecclesiastica.

La Chiesa come luogo separato e privilegiato di attuazione esemplare del cristianesimo, per opposizione al mondo, a livello teologico, è, in traduzione storica, il mondo cattolico, come coagularsi delle forze cristiane tendenti a sovrapporre ai modelli profani, in ogni campo, il contro-modello battezzato, la fede concepita come esperienza personale e diretta di Dio e con Dio, la virtù privata e mai contestativa a livello strutturale, il religioso, il sacrale, il cultico (negli aspetti deteriori) come ambiti di sicurezze surruttizie rispetto a quelle deficienti a livello sociale: tutti questi aspetti della « strutturazione » della cristianità sono entrati in crisi, travolgendo, peraltro, aspetti e valori non solo ecclesiastici ma anche ecclesiali. L'antica distinzione tra sacro e profano è stata rifiutata ma non ancora del tutto la mentalità che la motivava e promuoveva: ci si muove ancora in un ambito di divisioni, di opzioni per l'una o per l'altra parte; sostanzialmente, in fondo, condizionati da una attitudine reattiva alla sacralizzazione, ci si colloca nell'ambito di un secolarismo, che non è più paganesimo, ma

RICERCA

Direttore: Giovanni Benzone - Condirettore: Andrea Crovato - Resp. di red.: M. Cristina Bartolomei, Pio Cerocchi - Direzione e Amministrazione: Via della Conciliazione, 4-d Roma (Tel. 655.621 - c.c. post. n. 1/11870 intestato a: « Ricerca » - Fuci - Sped. in abb. post. Gr. II 70% - Tip. « Nova A.G.E.P. » 00186 Roma - Via Giustiniani 15 - Tel. 56.52.62 - Abb. L. 2.500, estero 3.000, un numero L. 150, arretrato L. 200 Aut. del Trib. di Roma n. 4938, Dec. 5-12-1955. La collaborazione è aperta a tutti gli studenti universitari: gli articoli non pubblicati non si restituiscono.